

I TASCABILI DEL
CENTRO DIRITTI UMANI

NUMERO 2

Educare alla pace e ai diritti umani: il mandato



Copyright 2003
Centro interdipartimentale di ricerca e servizi
sui diritti della persona e dei popoli
dell'Università di Padova

ISBN 88-88117-06-7

Università di Padova
Centro interdipartimentale di ricerca e servizi
sui diritti della persona e dei popoli
Via Anghinoni, 3 – 35121 Padova
www.cepadu.unipd.it
cesdup@cdu.cepadu.unipd.it

INDICE

Prefazione (Antonio Papisca).....	7
-----------------------------------	---

I NAZIONI UNITE

Dichiarazione universale dei diritti umani (Preambolo, artt. 1, 3, 28).....	13
Carta delle Nazioni Unite (Preambolo, artt. 1, 2, 4).....	15
Patto internazionale sui diritti civili e politici (Preambolo, artt. 6 e 20).....	19
Comitato diritti umani delle Nazioni Unite: Commento generale sul diritto alla vita.....	22
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (art. 13).....	24
Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto dei popoli alla pace	26
Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla cultura di pace	28
Dichiarazione di Vienna e Programma d'azione (stralci)	32
Decennio delle Nazioni Unite per l'educazione ai diritti umani (1995-2005)	45
Decennio delle Nazioni Unite sull'educazione dei bambini e delle bambine del mondo alla nonviolenza (2001-2010)	50

II UNESCO

Costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, le Scienze e la Cultura, Unesco (Preambolo, art. 1).....	57
Unesco: Raccomandazione sull'educazione per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e sull'educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali	59
Unesco: Dichiarazione di Siviglia sulla violenza.....	77
Unesco: Manifesto 2000 per una cultura di pace e di nonviolenza	81
Unesco: Dichiarazione sul ruolo delle Cattedre Unesco nella promozione di una cultura di pace	83

III ORGANIZZAZIONI REGIONALI

Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli (art. 23)	87
Consiglio d'Europa: Raccomandazione sull'insegnamento dei diritti umani e della pace	88
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Preambolo, artt. 1 e 2)	93
Unione Europea: Conferenza sul dialogo interculturale	95

IV REPUBBLICA ITALIANA

Costituzione della Repubblica italiana (art. 11)	101
Regione del Veneto: Legge regionale 1999/55 "Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà" (art. 1)	102
La norma "pace-diritti umani" negli Statuti comunali e provinciali.....	103

V UNIVERSITÀ DI PADOVA

Università degli Studi di Padova: Statuto (art. 1)	117
Università degli Studi di Padova: Lauree sui diritti umani e la pace	118

VI LA DIMENSIONE SPIRITUALE

Giovanni XXIII: Enciclica Pacem in Terris (parag. 75)	134
Antonio da Padova: riflessione sulla parola PAX (dai "Sermoni")	135
Francesco d'Assisi – Preghiera	137

PREFAZIONE

La pace è un diritto fondamentale della persona e dei popoli. La guerra è proscritta dal vigente Diritto internazionale, quello che si radica nella Carta delle Nazioni Unite e si articola, significativamente, nelle Convenzioni giuridiche sui diritti umani.

Nel Preambolo della Dichiarazione universale dei diritti umani è proclamato che "il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, eguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo". L'articolo 28 della Dichiarazione stabilisce che "ogni essere umano ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale tutti i diritti e le libertà fondamentali possano essere pienamente realizzati".

Dunque, la dignità umana, la eguale dignità di tutte le persone senza distinzione alcuna, è il valore fondativo dell'ordine mondiale, non più la sovranità degli stati.

La pace si costruisce partendo da questo valore che, per essere efficace, deve essere interiorizzato attraverso adeguati processi educativi e formativi.

La Costituzione dell'Unesco ricorda che "poiché le guerre hanno inizio nelle menti degli uomini, è nelle menti degli uomini che devono essere costruite le difese della pace".

La Dichiarazione universale affida la realizzazione dei diritti umani, e dunque della pace, "all'insegnamento e all'educazione" prima che ai pubblici poteri.

La pace e i diritti umani stanno al centro di qualsiasi disegno educativo, ovunque questo venga perseguito, in ambito scolastico e in ambito extra-scolastico. Senza questo paradigma valoriale, ci può eventualmente essere "istruzione", certamente non educazione.

Non c'è pace senza giustizia, non c'è giustizia senza rispetto dei diritti fondamentali della persona e dei popoli. Giovanni Paolo II aggiunge la dimensione del "perdono", anche questo un valore altissimo che, per operare concretamente, ha bisogno di essere interiorizzato con l'educazione.

La scuola è dunque investita del mandato istituzionale di impartire l'istruzione dentro il più ampio contesto di educazione alla pace, ai diritti umani, alla democrazia, alla solidarietà, al dialogo interculturale.

Il presente tascabile raccoglie testi di documenti che illuminano i contenuti di questo mandato. I documenti comprendono sia norme giuridicamente vincolanti sia raccomandazioni di alto valore etico-politico, provenienti soprattutto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Unesco e dal Consiglio d'Europa. L'assunto di questa produzione normativa è che vita e pace sono indissociabili e che il diritto alla pace si radica ontologicamente nel diritto alla vita.

Come la pena di morte attenta alla vita individuale, così la guerra attenta alla vita collettiva. Pena di morte e guerra sono specularmente vietate. Per la sicurezza dei singoli e delle comunità, esistono oggi, realmente, strumenti e metodi alternativi sia alla pena di morte sia alla guerra. Una parte importante dei programmi di educazione alla pace e ai diritti umani – educazione orientata all'azione – è dedicata alla trasmissione di dati cognitivi puntuali relativamente a questi strumenti e a questi metodi, con speciale riferimento agli organismi internazionali e alle procedure di risoluzione pacifica dei conflitti.

I documenti ufficiali sono raggruppati a seconda che provengano da istituzioni mondiali, continentali, nazionali, regionali, comunali.

La norma "pace diritti umani" inclusa negli Statuti di Comuni e Province in Italia a partire dal 1991 costituisce un esempio per il mondo intero.

A questi documenti seguono informazioni riguardanti lo Statuto dell'Università di Padova e i piani degli studi dei nuovi Corsi di laurea – triennale e biennale – specificamente dedicati alla materia dei diritti umani e della pace e attivati dall'antico Ateneo Patavino che, primo in Italia e tra i primi in Europa, ha dato vita nel 1982 ad un Centro, oggi interdipartimentale, sui diritti della persona e dei popoli.

Le ultime pagine del presente tascabile sono nel segno della sapienzialità: *Pacem in Terris*, Antonio da Padova, Francesco d'Assisi. Attiro l'attenzione sulla suggestiva elaborazione che Antonio opera della parola latina "Pax" e che possiamo riassumere nel concetto di armonia delle diversità.

L'auspicio è che le educatrici e gli educatori che operano in ambito scolastico ed extrascolastico, consapevoli della legittimazione che discende dai testi normativi, si sentano ancora più forti nella loro missione di orientare e addestrare alla pace positiva.

Antonio Papisca
Cattedra Unesco
Diritti umani, democrazia e pace

Padova, 14 aprile 2003



NAZIONI UNITE

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Adottata e proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 217A (III) del 10 dicembre 1948, con 48 voti a favore e otto astensioni: Arabia Saudita, Cecoslovacchia, Jugoslavia, Polonia, Repubblica del Sud Africa, Ucraina, Unione Sovietica.

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione umana;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti umani e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'ASSEMBLEA GENERALE

PROCLAMA

la presente Dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con **l'insegnamento e l'educazione**, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione. (neretto a cura della Redazione)

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

(...)

CARTA DELLE NAZIONI UNITE

Statuto delle Nazioni Unite, adottato il 26 giugno 1945 a San Francisco, a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'Organizzazione Internazionale. Entrato in vigore il 24 ottobre 1945. Ordine di esecuzione per l'Italia dato con Legge 17 agosto 1957, n. 848, a decorrere dal 14 dicembre 1955, data di ammissione dell'Italia all'Organizzazione.

Stati membri dell'ONU al 2003: 191.

NOI POPOLI DELLE NAZIONI UNITE, DECISI

a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità,

a riaffermare la fede nei diritti fondamentali umani, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grande e piccole,

a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti,

a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,

E PER TALI FINI

a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale,

ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli,

ABBIAMO RISOLUTO DI UNIRE I NOSTRI SFORZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINI.

In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rap-

presentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.

CAPITOLO I – FINI E PRINCIPI

Articolo 1

I fini delle Nazioni Unite sono:

1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai principi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace;
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-decisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione;
4. Costituire un centro per il coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.

Articolo 2

L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'art. 1, devono agire in conformità ai seguenti principi:

1. L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri.

2. I Membri, al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto.
3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.
4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un'azione preventiva o coercitiva.
6. L'Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi principi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure coercitive a norma del capitolo VII.

CAPITOLO II – MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE

(...)

Articolo 4

1. Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri **Stati amanti della pace** che accettino gli obblighi del pre-

sente Statuto e che, a giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo.

2. L'ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. (neretto a cura della Redazione)

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI

Adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966. Entrato in vigore il 23 marzo 1976.

Stati parte al 2 maggio 2003: 149.

Reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25 ottobre 1977. E' entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978.

Il 15 settembre 1978 la Repubblica italiana ha riconosciuto la competenza del Comitato sui diritti umani, eletto in base all'art. 28 del Patto, a ricevere ed esaminare comunicazioni con cui uno stato parte avanza rilievi circa il mancato adempimento degli obblighi stabiliti dal presente Patto da parte di un altro stato parte.

Il 5 ottobre 1993, il governo italiano ha avanzato la seguente obiezione:

"Il governo italiano ... obietta alla riserva all'art. 6, paragrafo 5, contenuta nello strumento di ratifica degli Stati Uniti d'America. E' opinione dell'Italia che riserve alle disposizioni dell'art. 6 non siano permesse, alla luce di quanto stabilito nel paragrafo 2 dell'art. 4 del presente Patto. Pertanto la riserva è nulla e priva di effetti, in quanto incompatibile con l'oggetto e lo scopo dell'art. 6 del Patto. Inoltre, nell'interpretazione del governo italiano, la riserva apposta all'art. 7 del Patto non tocca gli obblighi assunti dagli stati parti del Patto stesso sulla base dell'art. 2 di quest'ultimo.

Tali obiezioni non costituiscono ostacolo all'entrata in vigore del Patto tra l'Italia e gli Stati Uniti".

GLI STATI PARTI DEL PRESENTE PATTO,

Considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti umani, l'ideale dell'essere umano libero, che goda delle

libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali;

Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà umani;

Considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

(...)

Articolo 6

1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve esser protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita
2. Nei paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.
3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.
4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.

5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte
6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.

Articolo 20

1. **Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve esser vietata dalla legge.**
2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge. (neretto a cura della Redazione)

**COMITATO DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE (ISTITUITO IN VIRTÙ DELL'ART. 28 DEL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI):
COMMENTO GENERALE SUL DIRITTO ALLA VITA (ART. 6)**

Armamenti nucleari e diritto alla vita (Art. 6) del 09/11/84,
Commento generale n. 14 , 23^{ra} sessione 1984

1. Nel Commento generale n. 6 (16), adottato nella 378^a sessione, il 27 luglio 1982, il Comitato diritti umani ha osservato che il diritto alla vita enunciato nel primo paragrafo dell'articolo 6 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici è un diritto supremo rispetto al quale non è ammessa alcuna sospensione neppure in situazioni di pubblica emergenza. Lo stesso diritto alla vita è inoltre sancito nell'articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni il 10 dicembre 1948. Esso è alla base di tutti i diritti umani.

(...)

2. Nel suo Commento generale precedente, il Comitato ha osservato inoltre che è obbligo supremo degli Stati quello di evitare la guerra. La guerra e altri atti di violenza di massa continuano a rappresentare un flagello per l'umanità, che travolge ogni anno la vita di migliaia di esseri umani innocenti.

3. Pur continuando ad essere profondamente preoccupato per il numero di vite umane uccise dalle armi convenzionali nei conflitti armati, il Comitato ha preso nota che, durante le successive sessioni dell'Assemblea Generale, rappresentanti di tutte le regioni geografiche hanno espresso la loro crescente preoccupazione per lo sviluppo e la proliferazione di armamenti di distruzione di massa, che non solo pongono in pericolo la vita umana ma assorbono risorse che potrebbero essere utilizzate in altri modi, per scopo economici e sociali vitali, in particolare a beneficio dei paesi in via di sviluppo e per promuovere e

garantire il godimento dei diritti umani per tutti.

4. Il Comitato si associa a questa preoccupazione. È evidente che la progettazione, la sperimentazione, la fabbricazione, il possesso e il dispiegamento di armi nucleari costituiscono una delle più grandi minacce al diritto alla vita, con la quale si confronta attualmente l'umanità. Questa minaccia è aggravata dal pericolo che si arrivi ad utilizzare effettivamente tali armi, non solo in caso di guerra ma anche a causa di un errore umano o meccanico.
5. Inoltre, la sola esistenza e gravità di questa minaccia genera un clima di sospetto e timore tra gli Stati, che è in sé motivo di ostacolo per la promozione del rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e con i Patti Internazionali sui Diritti Umani.
6. Dovrebbero essere proibiti e riconosciuti come crimini contro l'umanità la produzione, la sperimentazione, il possesso, il dispiegamento e l'utilizzo di armi nucleari.
7. Il Comitato, di conseguenza, nell'interesse dell'umanità, chiede a tutti gli Stati, che siano parti o meno del Patto di adottare misure urgenti unilaterali e multilaterali per liberare il mondo da questa minaccia.

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI

Adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966. Entrato in vigore il 3 gennaio 1976.

Stati parte al 2 maggio 2003: 146.

Reso esecutivo in Italia con legge n. 881 del 25 ottobre 1977. E' entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978.

Articolo 13

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
2. Gli Stati parti del presente Patto, al fine di assicurare la piena attuazione di questo diritto, riconoscono che:
 - a) l'istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti;
 - b) l'istruzione secondaria, nelle sue diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;
 - c) l'istruzione superiore deve essere resa accessibile a tutti su un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita;
 - d) l'istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata,

nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso;

e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.

3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i principi enunciati nel 1° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l'istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possano essere prescritti dallo Stato.

DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEI POPOLI ALLA PACE

Adottata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 12 novembre 1984.

L'ASSEMBLEA GENERALE,

Riaffermato che lo scopo principale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è quello di mantenere la pace e la sicurezza internazionale;

Ricordati i principi fondamentali del diritto internazionale enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;

Tenuto conto del desiderio e della volontà di tutti i popoli di eliminare la guerra dalla vita dell'umanità e, soprattutto, di prevenire una catastrofe nucleare mondiale;

Convinta, che l'assenza di guerra costituisca, a livello internazionale, una condizione primordiale del benessere, della prosperità materiale e del progresso degli Stati nonché della realizzazione completa dei diritti e delle libertà fondamentali proclamati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite;

Consapevole del fatto che, in questa era nucleare, l'instaurazione di una pace durevole rappresenta una condizione primaria della preservazione della civiltà umana e della sopravvivenza dell'umanità;

Riconosciuto che ogni Stato ha il sacro dovere di garantire ai popoli una vita pacifica;

1. Proclama solennemente che i popoli della Terra hanno un sacro diritto alla pace;
2. Dichiara solennemente che la salvaguardia del diritto dei popoli alla pace e la promozione di questo diritto costituiscono un obbligo fondamentale per ogni Stato;
3. Sottolinea che, per garantire l'esercizio del diritto dei popoli alla pace, è indispensabile che la politica degli stati tenda alla

eliminazione delle minacce di guerra, soprattutto di quella nucleare, all'abbandono del ricorso alla forza nelle relazioni internazionali e alla composizione pacifica delle controversie internazionali sulla base dello Statuto delle Nazioni Unite;

4. Lancia un appello a tutti gli Stati e a tutte le organizzazioni internazionali a contribuire con ogni mezzo a garantire l'esercizio dei popoli alla pace tramite l'adozione di misure appropriate a livello nazionale ed internazionale.

DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE SULLA CULTURA DI PACE

Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 settembre 1999, documento A/53/243. Traduzione a cura del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova.

L'ASSEMBLEA GENERALE,

Richiamando la Carta delle Nazioni Unite, nonché gli scopi e i principi in essa contenuti,

Richiamando la costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura, in cui si afferma che "dal momento che le guerre hanno inizio nella mente degli uomini, è nella mente umana che bisogna iniziare a costruire la pace",

Richiamando inoltre la Dichiarazione universale dei diritti umani e altri strumenti in materia del sistema delle Nazioni Unite,

Riconoscendo che la pace non è solo assenza di conflitto, ma richiede un processo positivo e dinamico di partecipazione, all'interno del quale il dialogo venga incoraggiato e i conflitti siano risolti in uno spirito di comprensione e cooperazione reciproca,

Riconoscendo che la fine della guerra fredda ha ampliato le possibilità di rafforzare la cultura della pace,

Esprimendo viva preoccupazione per il persistere e il proliferare di violenza e conflitti in varie parti del mondo,

Riconoscendo inoltre la necessità di eliminare tutte le forme di discriminazione e intolleranza, comprese quelle basate su razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altra, origine nazionale, etnica o sociale, proprietà, disabilità, nascita o altro stato, (...)

Proclama solennemente la presente *Dichiarazione sulla Cultura di Pace*, allo scopo che Governi, organizzazioni internazionali e società civile possano essere guidati dalle sue norme nelle loro attività volte a promuovere e consolidare una cultura della pace nel nuovo millennio.

Articolo 1

Una cultura di pace è un insieme di valori, atteggiamenti, tradizioni e modi di comportamento e stili di vita fondati su:

- a) rispetto per la vita, fine della violenza e sulla promozione e la pratica della nonviolenza tramite l'educazione, il dialogo e la cooperazione;
- b) pieno rispetto dei principi di sovranità, integrità territoriale e indipendenza politica degli Stati e non intervento in questioni che rientrano essenzialmente nell'ambito della giurisdizione nazionale di uno Stato, in conformità con quanto previsto dallo Statuto delle Nazioni Unite e dal diritto internazionale;
- c) pieno rispetto e promozione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;
- d) impegno in favore di una composizione pacifica dei conflitti;
- e) sforzo per soddisfare le esigenze inerenti allo sviluppo e all'ambiente della presente e delle future generazioni;
- f) rispetto e promozione del diritto allo sviluppo;
- g) rispetto e promozione di pari diritti e opportunità per donne e uomini;
- h) rispetto e promozione del diritto di ognuno alla libertà di espressione, di opinione e di informazione;
- i) aderenza ai principi di libertà, giustizia, democrazia, tolleranza, solidarietà, cooperazione, pluralismo, diversità culturale, dialogo e comprensione a tutti i livelli della società e fra le nazioni;
ed è alimentata da un ambiente nazionale e internazionale favorevole e orientato alla pace.

Articolo 2

Il cammino verso un più completo sviluppo di una cultura della pace si realizza attraverso valori, atteggiamenti, tradizioni, comportamento e sistemi di vita che siano favorevoli alla promozione della pace fra gli individui, i gruppi e le nazioni.

Articolo 3

Il progresso verso un più completo sviluppo di una cultura di pace è indissolubilmente legato ai seguenti fattori:

- a) promozione della composizione pacifica dei conflitti, rispetto e comprensione reciproca e cooperazione internazionale;
- b) adesione agli obblighi internazionali, secondo la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale;
- c) promozione della democrazia, dello sviluppo e del rispetto e osservanza su scala mondiale di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;
- d) mettere in grado le persone di ogni condizione di sviluppare abilità in materia di dialogo, negoziazione, costruzione del consenso e risoluzione pacifica delle differenze;
- e) rafforzamento delle istituzioni democratiche e garanzia di piena partecipazione al processo di sviluppo;
- f) sradicamento della povertà e dell'analfabetismo e ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le nazioni;
- g) promozione di uno sviluppo economico e sociale sostenibile;
- h) eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, mediante l'*empowerment* e l'equa rappresentanza a tutti i livelli decisionali; i) garantire il rispetto, la promozione e la protezione dei diritti dell'infanzia;
- j) assicurare la libertà del flusso dell'informazione e migliorare l'accesso ad essa;
- k) incrementare trasparenza e responsabilità nell'azione di governo;
- l) eliminazione di tutte le forme di razzismo, di discriminazione razziale, di xenofobia e dell'intollerante ad esse collegata;
- m) aumentare la comprensione, la tolleranza e la solidarietà fra tutte le civiltà, i popoli e le culture, nonché verso le minoranze etniche, religiose e linguistiche;
- n) piena realizzazione dei diritti di tutti i popoli, compresi quelli che si trovano sottoposti a dominazione coloniale o straniero o

ad occupazione straniera, all'autodeterminazione, contenuto nella Carta delle Nazioni Unite e inserito nei Patti internazionali sui diritti umani, nonché nella Dichiarazione sull'indipendenza dei paesi e popoli coloniali contenuta nella Risoluzione AG 1514 (XV) del 14 dicembre 1960.

Articolo 4

L'istruzione a tutti i livelli, costituisce uno dei principali strumenti per costruire una cultura di pace. In questo contesto è di particolare importanza l'educazione ai diritti umani.

Articolo 5

I Governi hanno un ruolo essenziale nel promuovere e consolidare una cultura di pace.

Articolo 6

La società civile ha bisogno di essere pienamente coinvolta nello sviluppo avanzato di una cultura di pace.

Articolo 7

Il ruolo educativo e informativo dei media contribuisce alla promozione di una cultura di pace.

Articolo 8

Un ruolo chiave nella promozione di una cultura di pace compete a genitori, insegnanti, politici, giornalisti, organismi e gruppi religiosi, agli intellettuali, a quanti sono impegnati in attività scientifiche, filosofiche, creative e artistiche, agli operatori in campo sanitario e umanitario, agli operatori sociali, ai dirigenti a vari livelli come pure alle organizzazioni non governative.

Articolo 9

Le Nazioni Unite dovranno continuare a rivestire un ruolo chiave nella promozione e nel rafforzamento di una cultura di pace nel mondo intero.

DICHIARAZIONE DI VIENNA E PROGRAMMA D'AZIONE

Adottati dalla Seconda Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, Vienna, 14 - 25 giugno 1993.

Traduzione italiana a cura del Centro di Informazione delle Nazioni Unite - Roma

LA CONFERENZA MONDIALE SUI DIRITTI UMANI,

Considerando che la promozione e la protezione dei diritti umani è un problema prioritario per la comunità internazionale, e che la Conferenza offre un'opportunità unica di condurre a termine un'analisi globale del sistema internazionale dei diritti umani e del meccanismo per la protezione dei diritti umani, al fine di accrescere e quindi promuovere una piena osservanza di questi diritti, in un modo giusto ed equilibrato;

Riconoscendo e affermando che tutti i diritti umani derivano dalla dignità e dal valore inerente della persona umana e che la persona umana è il soggetto centrale dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e conseguentemente dovrebbe esserne il principale soggetto beneficiario e partecipare attivamente alla realizzazione di questi diritti e libertà; *Riaffermando* l'impegno rispetto alle finalità e ai principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione universale dei diritti umani;

Riaffermando l'impegno contenuto nell'art. 56 della Carta delle Nazioni Unite di intraprendere qualsiasi azione separata o congiunta, ponendo un'adeguata enfasi nello sviluppo di un'effettiva cooperazione internazionale per la realizzazione degli scopi enunciati nell'art. 55, includendo il rispetto universale e l'osservanza dei diritti umani e delle fondamentali libertà per tutti;

Sottolineando le responsabilità di tutti gli Stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, nello sviluppare ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle fondamentali libertà per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione;

Richiamandosi al preambolo della Carta delle Nazioni Unite, in particolare alla determinazione di riaffermare la fedeltà nei fon-

damentali diritti umani, nella dignità e nel valore della persona umana, e negli uguali diritti degli uomini e delle donne, e delle nazioni grandi e piccole;

Richiamando inoltre la determinazione espressa nel preambolo della Carta delle Nazioni Unite di salvare le generazioni future dal flagello della guerra, di stabilire le condizioni per cui la giustizia e il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e da altre fonti di diritto internazionale possano essere mantenuti, di promuovere il progresso sociale e migliori livelli di vita in una più ampia libertà; di praticare la tolleranza e il buon vicinato, e di impiegare il meccanismo internazionale per la promozione del progresso economico e sociale di tutti i popoli;

Sottolineando che la Dichiarazione universale dei diritti umani, che costituisce uno standard comune per l'avanzamento di tutti i popoli e di tutte le nazioni, è la sorgente d'ispirazione ed è stata la base per le Nazioni Unite nel far progredire gli standards contenuti negli esistenti strumenti internazionali dei diritti umani, in particolare il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali;

Considerando gli importanti cambiamenti avvenuti nella scena internazionale e le aspirazioni di tutti i popoli per un ordine internazionale basato sui principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, che includono la promozione e l'incoraggiamento al rispetto dei diritti umani e delle fondamentali libertà per tutti e il rispetto per il principio di uguali diritti e autodeterminazione dei popoli, in un contesto di pace, democrazia, giustizia, uguaglianza, dominio del diritto, pluralismo, sviluppo, migliori standards di vita e solidarietà;

Profondamente preoccupati dalle varie forme di discriminazione e violenza alle quali le donne continuano ad essere esposte in tutto il mondo;

Riconoscendo che le attività delle Nazioni Unite nel campo dei diritti umani dovrebbero essere razionalizzate e accresciute, allo scopo di rafforzare la "machinery" dell'ONU in questo settore e

di promuovere gli obiettivi di universale rispetto e osservanza degli standard internazionali sui diritti umani;

Tenendo in considerazione le Dichiarazioni adottate dai tre Incontri regionali di Tunisi, San José e Bangkok e i contributi formulati dai governi, e considerando i suggerimenti presentati da organizzazioni intergovernative e non-governative, nonché gli studi predisposti da esperti indipendenti durante la fase preparatoria della Conferenza mondiale;

Salutando il 1993, Anno internazionale delle popolazioni indigene, come riaffermazione dell'impegno della comunità internazionale ad assicurare loro il godimento di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali e il rispetto del valore e della diversità delle loro culture e identità;

Riconoscendo inoltre che la comunità internazionale dovrebbe escogitare nuovi modi e mezzi per rimuovere gli attuali ostacoli ed affrontare le sfide per la piena realizzazione di tutti i diritti umani ed eliminare la continua violazione dei diritti umani esistente ancora nel mondo;

Invocando lo spirito della nostra epoca e le realtà del nostro tempo che chiamano tutti i popoli del mondo e tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite ad impegnarsi nel compito globale di promozione e protezione di tutti i diritti umani e delle fondamentali libertà, così da assicurare il pieno ed universale godimento di questi diritti;

Determinati a prendere nuove misure dirette a impegnare la comunità internazionale e tese a far avanzare il progresso sostanziale nel campo dei diritti umani, attraverso un aumentato e sostenuto sforzo di cooperazione e solidarietà internazionale;

ADOTTIAMO SOLENNEMENTE LA DICHIARAZIONE DI VIENNA E IL PROGRAMMA D'AZIONE.

1. La Conferenza mondiale sui diritti umani riafferma il solenne impegno di tutti gli Stati di adempiere i loro obblighi per promuovere l'universale rispetto, l'osservanza e la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, gli altri strumenti internazionali relativi ai diritti umani e al diritto internazionale. La natura universale di tali diritti e libertà è al di là di ogni questione.

In questo quadro, il rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo dei diritti umani è essenziale per una piena realizzazione delle finalità delle Nazioni Unite.

I diritti umani e le libertà fondamentali sono i diritti innati di tutti gli esseri umani; la loro protezione e promozione è la principale responsabilità dei governi .

2. Tutti i popoli hanno il diritto all'autodeterminazione. In virtù di tale diritto essi determinano liberamente il proprio status politico e perseguono liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale. Tenendo in considerazione la situazione particolare dei popoli che si trovano sottoposti a forme di dominio coloniale o ad altre forme di dominazione o occupazione straniera, la Conferenza Mondiale sui diritti umani riconosce il diritto dei popoli ad intraprendere ogni azione legittima, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, per realizzare il loro inalienabile diritto di autodeterminazione. La Conferenza Mondiale sui diritti umani considera il diniego del diritto di autodeterminazione come violazione dei diritti umani e sottolinea l'importanza della effettiva realizzazione di tale diritto.

In accordo con la Dichiarazione sui principi di Diritto Internazionale concernente le Relazioni Amichevoli e la Cooperazione tra gli Stati e con la Carta delle Nazioni Unite, questo non dovrà essere interpretato come autorizzazione o incoraggiamento ad azioni che smembrino o riducano, total-

mente o in parte, l'integrità territoriale o l'unità politica degli Stati sovrani ed indipendenti che si comportano in accordo con il principio di uguali diritti e autodeterminazione dei popoli in modo da possedere un Governo rappresentativo dell'intera popolazione appartenente al territorio senza distinzione alcuna.

3. Effettive misure internazionali dovrebbero essere prese per garantire e controllare l'applicazione dei diritti umani alle popolazioni sotto occupazione straniera, e si dovrebbe provvedere ad una effettiva, legale protezione contro la violazione dei loro diritti umani, in accordo con le norme sui diritti umani e il diritto internazionale, particolarmente la Convenzione di Ginevra relativa alla Protezione delle Persone Civili in Tempo di Guerra, del 14 agosto 1949, ed altre norme applicative del diritto umanitario.

(...)

6. Gli sforzi del sistema delle Nazioni Unite, per garantire l'universale rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle fondamentali libertà per tutti, contribuiscono alla stabilità e al benessere necessario per pacifiche e amichevoli relazioni tra le nazioni nonché per realizzare condizioni di pace, sicurezza e benessere economico e sociale, in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.
7. I processi di promozione e protezione dei diritti umani dovrebbero essere condotti in conformità con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
8. La democrazia, lo sviluppo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali sono interdipendenti e si rafforzano a vicenda. La democrazia è fondata sulla volontà popolare liberamente espressa di determinare i propri sistemi politici, economici, sociali e culturali e la piena partecipazione in tutti gli aspetti della propria vita. In tale contesto, la promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale dovrebbe essere universale e

venire perseguita senza condizioni. La comunità internazionale dovrà sostenere il rafforzamento e la promozione della democrazia e lo sviluppo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il mondo.

(...)

10. La Conferenza Mondiale sui diritti umani riafferma il diritto allo sviluppo, come stabilito nella Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo, quale diritto universale e inalienabile e parte integrante dei diritti umani fondamentali.

Come stabilito nella Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo, la persona umana è il soggetto centrale dello sviluppo. Mentre lo sviluppo facilita il godimento di tutti i diritti umani, la mancanza di sviluppo non può essere invocata per giustificare la restrizione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti. Gli Stati dovranno cooperare tra di loro per assicurare lo sviluppo ed eliminare gli ostacoli alla sua realizzazione. La comunità internazionale dovrebbe promuovere una effettiva cooperazione internazionale per la realizzazione del diritto allo sviluppo e l'eliminazione degli ostacoli allo sviluppo.

Un duraturo progresso verso la realizzazione del diritto allo sviluppo richiede l'attuazione di effettive politiche di sviluppo a livello nazionale, insieme a relazioni economiche eque e un favorevole ambiente economico a livello internazionale.

(...)

17. Gli atti, i metodi e le pratiche di terrorismo in ogni forma e modo, così come i legami in alcuni paesi con il traffico di droga sono attività volte a distruggere i diritti umani, le fondamentali libertà e la democrazia, minacciando l'integrità territoriale, la sicurezza degli Stati e destabilizzando i Governi legittimamente costituiti. La comunità internazionale dovrebbe intraprendere i necessari passi per accrescere la cooperazione nel prevenire e combattere il terrorismo.

(...)

23. La Conferenza Mondiale sui diritti umani riafferma che ognuno, senza alcuna distinzione, ha il diritto di cercare protezione e godere del diritto di asilo in altri paesi in caso di persecuzione, così come di tornare al proprio paese.

Riguardo a ciò essa sottolinea l'importanza della Dichiarazione universale dei diritti umani, della Convenzione riguardante lo status di rifugiato del 1951, del suo Protocollo del 1967 e degli strumenti regionali. Essa esprime il proprio apprezzamento agli Stati che continuano ad ammettere e ad ospitare un grande numero di rifugiati nei propri territori, e all'Ufficio delle Nazioni Unite dell'Alto Commissario per i Rifugiati per la sua dedizione a questo compito. Esprime inoltre il suo apprezzamento all'Agenzia delle Nazioni Unite di Soccorso e Lavori per i Rifugiati Palestinesi nel Vicino Oriente.

La Conferenza Mondiale sui diritti umani riconosce che le gravi violazioni dei diritti umani, incluse quelle nei conflitti armati, sono tra i molti e complessi fattori che portano allo spostamento delle popolazioni.

La Conferenza Mondiale sui diritti umani riconosce che, in considerazione della complessità della crisi globale dei rifugiati e in accordo con la Carta delle Nazioni Unite, sono necessari, da parte della comunità internazionale, strumenti internazionali in materia, la solidarietà internazionale e, in spirito di condivisione, un approccio globale al problema, attraverso il coordinamento e cooperazione con i paesi interessati e le organizzazioni pertinenti, in particolare l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Tutto ciò dovrebbe comprendere lo sviluppo di strategie per aggredire alla radice le cause e gli effetti dei movimenti di rifugiati e degli altri profughi e il rafforzamento delle strutture e i meccanismi di emergenza e di risposta, la previsione di forme effettive di protezione e assistenza, facendo attenzione ai bisogni specifici di donne e bambini e alla necessità di realizzare soluzioni durature, in particolare attraverso lo strumento preferenziale del rimpatrio volontario, con salvaguar-

dia della dignità e della incolumità delle persone, e comprendendo soluzioni simili a quelle adottate dalle Conferenze internazionali sui rifugiati. La Conferenza Mondiale sui diritti umani sottolinea le responsabilità degli Stati, in particolare di quelli da cui provengono i rifugiati.

Alla luce di un approccio globale, la Conferenza Mondiale sui diritti umani sottolinea l'importanza di porre una speciale attenzione, anche attraverso le organizzazioni intergovernative e umanitarie, al fine di trovare durevoli soluzioni ai problemi riguardanti i profughi interni, incluso il loro volontario e sicuro ritorno e la loro riabilitazione.

In accordo con la Carta delle Nazioni Unite e con i principi del diritto umanitario, ulteriormente sottolinea l'importanza e il bisogno di un'assistenza umanitaria alle vittime di tutti i disastri naturali, incluso quelli prodotti dagli uomini.

(...)

28. La Conferenza Mondiale sui diritti umani esprime la sua costernazione di fronte alle massicce violazioni dei diritti umani, particolarmente nella forma del genocidio, della "pulizia etnica" e dello stupro sistematico di donne in situazioni di guerra, con i conseguenti esodi in massa di rifugiati e profughi. Nel condannare fortemente tali aberranti pratiche, essa rinnova l'appello affinché il perpetrarsi di tali crimini sia punito e tali pratiche immediatamente siano fatte cessare.

29. La Conferenza Mondiale sui diritti umani esprime grave preoccupazione circa le continue violazioni dei diritti umani in tutte le parti del mondo, in disprezzo delle norme contenute negli strumenti del diritto internazionale dei diritti umani e nel diritto internazionale umanitario, ed esprime altresì grave preoccupazione per la mancanza di sufficienti ed efficaci rimedi per le vittime.

La Conferenza Mondiale sui diritti umani è profondamente preoccupata per le violazioni dei diritti umani commesse durante i conflitti armati e che colpiscono le popolazioni civi-

li, specialmente donne, bambini, anziani e disabili. La Conferenza, dunque, richiama gli Stati e tutte le parti dei conflitti armati ad osservare rigorosamente il diritto internazionale umanitario, come espresse nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e le altre norme e principi del diritto internazionale, così come gli standard minimi per la protezione dei diritti umani, fissati nelle convenzioni internazionali.

La Conferenza Mondiale sui diritti umani riafferma il diritto delle vittime ad essere assistite dalle organizzazioni umanitarie, come previsto nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e in altri strumenti rilevanti del diritto internazionale umanitario, e auspica il sicuro e tempestivo accesso a tale assistenza.

(...)

31. La Conferenza Mondiale sui diritti umani fa appello agli Stati, affinché si astengano da qualsiasi misura unilaterale non in accordo con il diritto internazionale o con la Carta delle Nazioni Unite, che ponga ostacoli alle relazioni commerciali tra gli Stati e impedisca la piena realizzazione dei diritti umani previsti nella Dichiarazione universale dei diritti umani e degli strumenti internazionali sui diritti umani, in particolare i diritti di ognuno ad uno standard di vita adeguato per la propria salute e benessere, inclusa l'alimentazione e l'assistenza medica, l'abitazione e i servizi sociali necessari.

La Conferenza Mondiale sui diritti umani afferma che il cibo non deve essere usato come arma di pressione politica.

(...)

33. La Conferenza Mondiale sui diritti umani ribadisce che gli Stati sono tenuti, come stipulato nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nel Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali ed in altri strumenti internazionali sui diritti umani, ad assicurare che l'istruzione sia diretta a rafforzare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La Conferenza Mondiale sui diritti umani sottolinea l'importanza di incorporare nei programmi educativi l'argomento

dei diritti umani, e rivolge un appello agli Stati affinché lo si faccia. L'educazione dovrebbe favorire la comprensione, la tolleranza, la pace e le relazioni amichevoli tra le nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite al fine di perseguire tali obiettivi. Per questo l'educazione ai diritti umani e la diffusione di informazioni corrette, sia teoriche che pratiche, giocano un ruolo fondamentale nella promozione e nel rispetto dei diritti umani per tutti gli individui, senza distinzione di alcun tipo come la razza, il sesso, la lingua o la religione e questa dovrebbe essere integrata nelle politiche per l'educazione sia a livello nazionale che internazionale. La Conferenza Mondiale sui diritti umani nota come la mancanza di fondi e l'inadeguatezza delle istituzioni possa impedire l'immediata realizzazione di questi obiettivi (neretto a cura della Redazione).

(...)

38. La Conferenza Mondiale sui diritti umani riconosce l'importanza del ruolo svolto dalle ONG nella promozione di tutti i diritti umani e nelle attività umanitarie a livello nazionale, regionale e internazionale. La Conferenza Mondiale sui diritti umani apprezza il loro contributo per l'accrescimento di una consapevolezza pubblica sui temi connessi ai diritti umani, riguardo il modo di condurre l'educazione, la formazione e la ricerca in questo settore, e per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Nel riconoscere che la responsabilità primaria per fissare gli standard ricade sugli Stati, la Conferenza apprezza il contributo delle ONG in tale processo. A riguardo, la Conferenza Mondiale sui diritti umani sottolinea l'importanza di un continuo dialogo e di una cooperazione tra organizzazioni governative e non governative. Le ONG e i loro membri coinvolti autenticamente nel campo dei diritti umani dovrebbero godere dei diritti e delle libertà riconosciute nella Dichiarazione universale dei diritti umani e della tutela delle leggi nazionali. Questi diritti

e queste libertà non possono essere esercitate in contrasto con gli scopi e i principi delle Nazioni Unite. Le ONG dovrebbero essere libere di portare avanti le loro attività nel settore dei diritti umani, senza interferenze, nel quadro della legge nazionale e della Dichiarazione universale dei diritti umani.

39. Sottolineando l'importanza di una obiettiva, responsabile e imparziale informazione circa i diritti umani e i temi umanitari, la Conferenza Mondiale sui diritti umani incoraggia il massimo coinvolgimento dei mass media, di cui le leggi nazionali devono garantire la libertà e la protezione.

PARTE II

(...)

C. COOPERAZIONE, SVILUPPO E RAFFORZAMENTO DEI DIRITTI UMANI

66. La Conferenza Mondiale sui diritti umani raccomanda che sia data priorità ad azioni nazionali ed internazionali, al fine di promuovere la democrazia, lo sviluppo e i diritti umani.

67. Speciale enfasi dovrebbe essere posta su quelle misure che aiutano il rafforzamento e la costruzione di istituzioni relative ai diritti umani, il rafforzamento di una società civile pluralistica e la protezione di gruppi che sono stati resi vulnerabili. In questo quadro è di particolare importanza l'assistenza fornita su richiesta dei governi per la conduzione di elezioni libere e corrette, inclusa l'assistenza per gli aspetti concernenti i diritti umani nelle elezioni e la pubblica informazione su queste.

Uguale importante è l'assistenza che deve essere data al rafforzamento del dominio del diritto, alla promozione della libertà di espressione e all'amministrazione della giustizia nonché alla reale ed effettiva partecipazione delle persone nei processi di formazione delle decisioni.

(...)

72. La Conferenza Mondiale sui diritti umani riafferma che il diritto inalienabile e universale allo sviluppo, come stabilito nella Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo, deve essere realizzato. In tale contesto la Conferenza Mondiale sui diritti umani saluta la nomina da parte della Commissione sui diritti umani di un gruppo di lavoro tematico sul diritto allo sviluppo e sollecita questo Gruppo di Lavoro, in consultazione e cooperazione con altri organismi e agenzie del sistema delle Nazioni Unite, a formulare prontamente per una prossima riflessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite misure effettive e complete per eliminare gli ostacoli che si frappongono al complemento e alla realizzazione della Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo e per raccomandare modi e mezzi affidabili per la realizzazione del diritto allo sviluppo da parte di tutti gli

73. La Conferenza Mondiale sui diritti umani raccomanda che le ONG e altre ben radicate organizzazioni attive nel settore dello sviluppo e/o dei diritti umani, siano messe in grado di giocare un ruolo a livello nazionale e internazionale nel dibattito sulle attività e sulle realizzazioni relative al diritto allo sviluppo, in cooperazione con i governi in tutti gli aspetti di rilievo della cooperazione allo sviluppo.

(...)

D. EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI

78. La Conferenza Mondiale sui diritti umani considera l'educazione ai diritti umani, la formazione e l'informazione pubblica come essenziali per la promozione e l'ottenimento di relazioni stabili e armoniose tra le Comunità e per favorire la mutua comprensione, la tolleranza e la pace.

79. Gli Stati dovrebbero compiere sforzi per sradicare l'analfabetismo e dovrebbero rivolgere l'educazione al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del

rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali. La Conferenza Mondiale sui diritti umani fa appello agli Stati e alle istituzioni, affinché includano i diritti umani, il diritto umanitario, la democrazia e il dominio del diritto quali materie nei curricula di tutte le istituzioni culturali sia formali che informali.

80. **L'educazione ai diritti umani dovrebbe includere la pace, la democrazia, lo sviluppo e la giustizia sociale, come espresso negli strumenti internazionali e regionali sui diritti umani, al fine di conseguire una comune comprensione e consapevolezza e rafforzare l'impegno universale per i diritti umani** (neretto a cura della Redazione).

(....)

DECENNIO DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI (1995-2005)

Risoluzione 49/184 del 14 dicembre 1994 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

L'ASSEMBLEA GENERALE,

Guidata dai principi fondamentali e universali enunciati nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione universale dei diritti umani;

Riaffermando quanto contenuto nell'articolo 26 della Dichiarazione universale [...];

Ricordando le disposizioni contenute in altri strumenti internazionali sui diritti umani, tra i quali l'articolo 13 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali e l'articolo 28 della Convenzione sui diritti dell'infanzia, i quali rispecchiano le stesse finalità dell'articolo suddetto; [...]

Considerata la risoluzione 1994/51 della Commissione dei diritti umani del 4 marzo 1994, con cui la Commissione incoraggiava l'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite ad inserire tra i suoi specifici obiettivi un Piano d'azione delle Nazioni Unite per l'educazione ai diritti umani e invitava il segretario generale a sottoporre attraverso l'ECOSOC all'Assemblea Generale, in occasione della sua 49a sessione, un Piano d'azione per il decennio dell'educazione ai diritti umani;

Convinta che l'educazione ai diritti umani non dovrebbe comprendere soltanto attività di informazione ma dovrebbe soprattutto realizzare un processo complessivo e permanente attraverso il quale persone di ogni gruppo sociale, nei paesi sviluppati come in quelli in via di sviluppo, imparano a rispettare la dignità degli altri e ad utilizzare le tecniche e i metodi idonei a garantire tale rispetto in ogni contesto sociale;

Convinta inoltre che l'educazione ai diritti umani è elemento costitutivo di una concezione dello sviluppo rispettoso della dignità

delle donne e degli uomini di ogni età, con particolare riguardo a gruppi sociali quali bambini, popoli indigeni, minoranze e disabili;

Avendo considerato gli sforzi per promuovere l'educazione ai diritti umani posti in essere da educatori e da organizzazioni non-governative in ogni parte del mondo nonché da organizzazioni intergovernative quali l'UNESCO, l'OIL e l'UNICEF;

Convinta che ogni donna, uomo e bambino, per realizzare pienamente il proprio potenziale umano, deve essere reso consapevole dei propri diritti umani, siano essi civili, culturali, economici, politici e sociali;

Convinta che l'educazione ai diritti umani costituisce uno strumento importante per eliminare le discriminazioni di genere e assicurare pari opportunità mediante la promozione e tutela dei diritti umani delle donne;

Considerato il Piano d'azione mondiale di educazione per i diritti umani e la democrazia, adottato dal Congresso internazionale sull'educazione per i diritti umani e la democrazia promosso dall'UNESCO a Montreal dall'8 all'11 marzo 1993 e il principio affermato in tale occasione secondo cui "L'educazione per i diritti umani e la democrazia è esso stesso un diritto umano e un prerequisito per la realizzazione dei diritti umani, della democrazia e della giustizia sociale";

Ricordando che rientra tra le responsabilità dell'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani il compito di "coordinare i programmi delle Nazioni Unite e altri programmi di informazione in materia dei diritti umani";

Preso nota del rapporto all'Assemblea Generale dell'alto commissario per i diritti umani, in cui si dichiarava che l'educazione ai diritti umani è "di essenziale importanza per favorire relazioni armoniose all'interno delle comunità, per promuovere la tolleranza e la reciproca comprensione e quindi, in definitiva, per costruire la pace";

Consapevole del valore dell'esperienza in materia di educazione ai diritti umani maturata nel corso delle operazioni di costruzione della pace ("peace-building"), tra le quali si ricordano la missione di osservatori in El Salvador e l'operato dell'Autorità di transizione delle Nazioni Unite in Cambogia;

Ricordando la Dichiarazione di Vienna e il Programma d'azione adottato dalla Conferenza mondiale sui diritti umani il 25 giugno 1993, in particolare sezione II, par. 78-82;

1. Prende nota con vivo apprezzamento del rapporto del segretario generale sull'educazione ai diritti umani, presentata in adempimento della richiesta avanzata con risoluzione dell'Assemblea Generale n. 48/127 del 21 dicembre 1993;
2. Proclama, a partire dal 1° gennaio 1995, il Decennio delle Nazioni Unite per l'educazione ai diritti umani;
3. Adotta il Piano d'azione per il Decennio delle Nazioni Unite per l'educazione ai diritti umani, 1995-2005, così come illustrato nel rapporto del segretario generale, e invita i governi a formulare proprie considerazioni allo scopo di fornire contributi al Piano d'azione per il Decennio;
4. Invita il segretario generale ad avanzare proposte, alla luce delle osservazioni espresse dai governi, per le finalità indicate al paragrafo precedente;
5. Fa appello a tutti i governi affinché contribuiscano all'attuazione del Piano d'azione e assumano iniziative per sradicare l'analfabetismo e orientare l'educazione al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
6. Incoraggia le agenzie educative governative e nongovernative ad intensificare i loro sforzi per realizzare programmi di educazione ai diritti umani, come raccomandato nel Piano d'azione, in particolare predisponendo ed attuando programmi nazionali per l'educazione ai diritti umani;

7. Chiede all'alto commissario per i diritti umani di coordinare le attività di attuazione del Piano d'azione;
8. Domanda al Centro per i diritti umani e alla Commissione sui diritti umani, in cooperazione con gli Stati membri, gli organismi di controllo previsti dalle convenzioni in materia di diritti umani, gli altri organismi competenti e le organizzazioni nongovernative, di sostenere l'impegno dell'alto commissario per i diritti umani per il coordinamento delle iniziative di applicazione del Piano;
9. Chiede al segretario generale di considerare l'opportunità di istituire un fondo di contributi volontari per l'educazione ai diritti umani, specificamente finalizzato a sostenere iniziative di educazione ai diritti umani di organizzazioni nongovernative e la cui gestione sarà curata dal Centro per i diritti umani del Segretariato;
10. Invita le Agenzie specializzate e i Programmi delle Nazioni Unite a contribuire, nei limiti delle rispettive competenze, all'attuazione del Piano d'azione;
11. Chiede al segretario generale di sottoporre la presente risoluzione all'attenzione di tutti i soggetti della comunità internazionale e alle organizzazioni intergovernative e nongovernative che si occupano di diritti umani e di educazione;
12. Incoraggia le organizzazioni nongovernative internazionali, regionali e nazionali, particolarmente quelle che si occupano di donne, lavoro, sviluppo e ambiente, insieme ad ogni altro gruppo attivo in materia di giustizia sociale, avvocati impegnati per i diritti umani, educatori, organizzazioni religiose e operatori della comunicazione, a intensificare i loro sforzi nel campo dell'educazione ai diritti umani, nel settore formale come in quello informale, e a cooperare con il Centro per i diritti umani nel dare attuazione al Decennio delle Nazioni Unite per l'educazione ai diritti umani;
13. Chiede agli organismi di controllo sui diritti umani di porre particolare attenzione nel valutare il grado di attuazione da

parte degli Stati membri dell'obbligo internazionalmente sancito di promuovere l'educazione ai diritti umani;

14. Decide di prendere in considerazione questo argomento nel corso della sua 50a sessione sotto la voce "questioni riguardanti i diritti umani" dell'ordine del giorno.

DECENNIO DELLE NAZIONI UNITE SULL'EDUCAZIONE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE DEL MONDO ALLA NONVIOLENZA (2001-2010)

Risoluzione 57/6 del 27 novembre 2002 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

L'ASSEMBLEA GENERALE,

Guidata dai principi fondamentali e universali enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare l'impegno nel preservare le generazioni future dal flagello della guerra,

Facendo riferimento alla Costituzione dell'UNESCO, la quale afferma che "poiché le guerre nascono nello spirito degli uomini, è nello spirito degli uomini che devono essere poste le difese della pace",

Facendo inoltre riferimento alle precedenti risoluzioni per una cultura di pace, in particolare alla Risoluzione 52/15 del 20 novembre 1997, nella quale è stato proclamato il 2000 come Anno internazionale per la cultura di pace, alla Risoluzione 53/25 del 10 novembre 1998, nella quale è stato proclamato il periodo 2001-2010 Decennio internazionale di una cultura di pace e di nonviolenza per i bambini e le bambine del mondo, alla Risoluzione 56/5 del 5 novembre 2001,

Riaffermando la Dichiarazione ed il Programma d'Azione per una Cultura di pace, riconoscendo che, tra le altre cose, essi sono alla base della celebrazione del Decennio e convinta che l'attuazione del Decennio in tutto il mondo promuoverà una cultura di pace e di nonviolenza della quale beneficerà l'umanità, in particolare le generazioni future,

Facendo riferimento alla Dichiarazione del Millennio, nella quale è richiesto che si promuova attivamente una cultura di pace,

Prendendo nota della Risoluzione 2000/66 del 26 aprile 2000 della Commissione Diritti Umani, intitolata "Verso una cultura di pace",

Prendendo nota inoltre del Rapporto del Segretario Generale sul

Decennio Internazionale per una cultura di pace e di nonviolenza per i bambini e le bambine del mondo, in particolar modo del paragrafo 28, dove è indicato che per ciascuno dei dieci anni del Decennio verrà adottato un differente tema prioritario relativo al Programma di Azione,

Segnalando la particolare importanza per il Decennio internazionale per una cultura di pace e di nonviolenza per i bambini e le bambine del mondo, 2001-2010, che hanno la Conferenza mondiale sullo sviluppo sostenibile, svoltasi a Johannesburg (Sud Africa) dal 26 agosto al 4 settembre 2002, la Conferenza internazionale sul finanziamento allo sviluppo, svoltasi a Monterrey (Messico) dal 18 al 22 marzo 2002, la Sessione speciale dell'Assemblea Generale sull'infanzia, svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, la Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza ad essi connessa, svoltasi a Durban (Sud Africa) dal 31 agosto al 7 settembre 2001, il Decennio delle Nazioni Unite per l'educazione dei diritti umani, 1995-2004, così come l'implementazione, quando pertinenti, delle decisioni raggiunte in quelle sedi,

Riconoscendo che tutti gli sforzi attuati dal sistema delle Nazioni Unite in generale e dalla comunità internazionale nel suo insieme per il mantenimento e il consolidamento della pace, la prevenzione dei conflitti, il disarmo, lo sviluppo sostenibile, la promozione della dignità umana e dei diritti umani, la democrazia, l'imperativo della legalità e del buon governo, a livello nazionale e internazionale, contribuiscono significativamente alla cultura di pace,

Considerando l'iniziativa dell'UNESCO "Manifesto 2000", che promuove la cultura di pace, la quale ha raccolto fino ad oggi, più di settantacinque milioni di firme di appoggio in tutto il mondo,

Prendendo nota con riconoscimento del Rapporto del Direttore Generale dell'UNESCO sull'attuazione della Risoluzione 56/5 dell'Assemblea Generale,

Ribadisce che l'obiettivo del Decennio internazionale per una cul-

tura di pace e di nonviolenza per i bambini e le bambine del mondo, 2001-2010, è quello di rafforzare ancora di più il movimento mondiale a favore di una cultura di pace scaturito dalla celebrazione dell'Anno internazionale per la cultura di pace nel 2000;

1. *Invita* gli Stati membri affinché continuino ad ampliare e a porre ulteriore enfasi nelle loro attività di promozione di una cultura di pace e di nonviolenza, in particolare durante il Decennio, nelle politiche nazionali, regionali e internazionali garantendo che la pace e la nonviolenza siano promosse a tutti i livelli;
2. *Loda* l'UNESCO per il riconoscimento della promozione di una cultura di pace quale espressione del proprio mandato fondamentale, e la incoraggia affinché, essendo l'organismo coordinatore delle attività del Decennio, continui a rafforzare le attività che ha intrapreso per promuovere una cultura di pace, in particolare mediante la diffusione della Dichiarazione e del Programma di azione sulla cultura di pace e dei relativi materiali, in diverse lingue in tutto il mondo;
3. *Encomia inoltre* gli organi competenti delle Nazioni Unite, in particolare l'UNICEF, l'UNIFEM e l'Università per la pace, per le loro attività indirizzate alla continua promozione di una cultura di pace e di nonviolenza, compresa la promozione dell'educazione alla pace e di attività relazionate con i diversi ambiti definiti nel Programma di azione, e li incoraggia affinché proseguano queste attività, le rafforzino e le amplino ulteriormente;
4. *Incoraggia* le autorità competenti affinché nelle scuole sia impartita una educazione che includa l'insegnamento della reciproca comprensione, della tolleranza, dell'educazione civica, dei diritti umani e della promozione di una cultura di pace;
5. *Incoraggia* la società civile, comprese le organizzazioni non-governative, affinché rafforzino le proprie attività per promuovere gli obiettivi del Decennio, approvando, tra le altre cose, un

- proprio programma di attività ad integrazione delle iniziative degli Stati membri, delle organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e degli altri organismi internazionali e regionali;
6. *Incoraggia* il coinvolgimento dei mezzi di comunicazione nell'educazione alla cultura di pace e di nonviolenza, prestando particolare attenzione ai bambini e ai giovani, anche attraverso l'espansione della "Rete di informazione per una cultura di Pace", quale rete mondiale di siti internet in diverse lingue;
 7. *Plaude* agli sforzi dell'UNESCO intesi a mantenere vivo il sistema di comunicazione e il progetto di lavoro in rete creato durante l'Anno internazionale, e per mantenere aggiornata l'informazione relativa agli sviluppi della celebrazione del Decennio;
 8. *Invita* gli Stati membri ad osservare la Giornata mondiale della pace il 21 settembre di ogni anno, quale giorno di 'cesate il fuoco' e di nonviolenza a livello mondiale, in conformità con la Risoluzione dell'Assemblea Generale n. 55/282 del 7 settembre 2001;
 9. *Invita inoltre* gli Stati membri e la società civile, comprese le organizzazioni nongovernative, a fornire al Segretario Generale informazioni sulla celebrazione del Decennio e sulle attività intraprese per promuovere una cultura di pace e di nonviolenza;
 10. *Sottolinea* l'importanza delle sessioni plenarie sul tema, in programma per la sessantesima sessione e, a questo proposito, incoraggia la partecipazione ad alto livello, e decide di considerare, nel momento opportuno, la possibilità di organizzare questi incontri in una data il più prossima possibile al dibattito generale;
 11. *Chiede* al Segretario Generale di sottoporre all'Assemblea Generale, durante la 58° sessione, un Rapporto sull'attuazione della presente Risoluzione;
 12. *Decide* di includere nell'agenda provvisoria della sua 58° sessione il tema intitolato "Cultura di pace".



UNESCO

COSTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LE SCIENZE E LA CULTURA, UNESCO

Firmata a Londra il 16 novembre 1945

I Governi degli Stati membri della presente Convenzione, in nome dei loro popoli, dichiarano:

che, poiché le guerre nascono nella mente degli uomini, è nella mente degli uomini che devono essere costruite le difese della pace; che la reciproca incomprensione dei popoli è sempre stata, nel corso della storia, l'origine dei sospetti e della diffidenza tra le nazioni, per cui i dissensi hanno troppo spesso degenerato nella guerra;

che il grande e terribile conflitto appena terminato è stato generato dalla negazione dell'ideale democratico di dignità, d'eguaglianza e di rispetto della persona umana e dalla volontà di sostituirgli, sfruttando l'ignoranza e i pregiudizi, il dogma delle diversità razziali ed umane;

che la dignità dell'uomo esige la diffusione della cultura e l'educazione generale in un intento di giustizia, di libertà e di pace, per cui a tutte le nazioni incombono sacrosanti doveri da compiere in uno spirito di mutua assistenza;

che una pace basata esclusivamente su accordi economici e politici tra i Governi non raccoglierebbe il consenso unanime, duraturo e sincero dei popoli e che, per conseguenza, detta pace deve essere fondata sulla solidarietà intellettuale e morale dell'umanità.

Per tali motivi, gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione, risolti a garantire a tutti il completo ed identico diritto all'educazione, la libera ricerca della verità oggettiva ed il libero scambio delle idee e delle cognizioni, decidono di sviluppare e moltiplicare le relazioni tra i loro popoli, ai fini di una miglior comprensione e di una più precisa e più reale conoscenza dei loro rispettivi costumi.

Per conseguenza, essi istituiscono con la presente l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura, allo scopo di poter conseguire gradatamente, mediante la cooperazione delle nazioni del mondo intero nel campo dell'educazione, delle scienze e della cultura, gli scopi di pace internazionale e di prosperità comune dell'umanità, scopi per i quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite si è costituita e che la sua Carta proclama.

ART. I - SCOPI E FUNZIONI

1. L'Organizzazione si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza rafforzando, con l'educazione, le scienze e la cultura, la collaborazione tra le nazioni, allo scopo di garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a beneficio di tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione, e che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli.
(...)

UNESCO: RACCOMANDAZIONE SULL'EDUCAZIONE PER LA COMPRESIONE, LA COOPERAZIONE E LA PACE INTERNAZIONALI E SULL'EDUCAZIONE RELATIVA AI DIRITTI UMANI E ALLE LIBERTÀ FONDAMENTALI

Adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO il 23 novembre 1974.

La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunita a Parigi dal 17 ottobre al 23 novembre 1974 alla sua diciottesima sessione,

Consapevole della responsabilità che incombe agli stati di conseguire attraverso l'educazione gli obiettivi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, l'Atto costitutivo dell'Unesco, la Dichiarazione universale dei diritti umani e le Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime della guerra del 12 agosto 1949, al fine di promuovere la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

Riaffermando la responsabilità che incombe all'Unesco di suscitare e sostenere ogni azione mirante ad assicurare l'educazione di tutti per l'avveramento della giustizia, della libertà, dei diritti umani e della pace,

Constatando tuttavia che l'azione esercitata dall'Unesco e dai suoi stati membri non raggiunge che una piccolissima parte della massa vieppiù crescente degli scolari, degli studenti, dei giovani e agli adulti intenti alla loro educazione nonché degli educatori, e che i programmi e i metodi dell'educazione a vocazione internazionale non corrispondono sempre ai bisogni e alle aspirazioni dei giovani e degli adulti che vi partecipano,

Constatando d'altronde che in numerosi casi la distanza tra gli ideali proclamati, le intenzioni dichiarate e la realtà è sempre grande. Dopo aver deciso, in occasione della diciassettesima sessione, che questa educazione sarebbe stata oggetto di una raccomandazione agli stati membri,

Adotta il 19 novembre 1974 la presente raccomandazione.

La Conferenza generale raccomanda agli stati membri di applicare le seguenti disposizioni, sotto forma di legge nazionale o in altro modo, secondo la pratica costituzionale di ciascuno stato allo scopo di dare effetto, nei territori sotto la rispettiva giurisdizione, ai principi formulati nella presente raccomandazione.

La Conferenza generale raccomanda agli stati membri di far conoscere la presente raccomandazione sia alle autorità, ai servizi o organismi responsabili dell'educazione scolastica, superiore e extra-scolastica, sia alle diverse organizzazioni che svolgono una azione educativa tra i giovani e gli adulti come i movimenti di studenti e di gioventù, le associazioni di genitori degli alunni, i sindacati degli insegnanti e le altre parti interessate.

La Conferenza generale raccomanda agli stati membri di presentare, alle date e nelle forme che essa determinerà rapporti concernenti il seguito da essi dato alla presente raccomandazione.

I. AI FINI DELLA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. a) la parola "educazione" designa il processo globale della società attraverso il quale le persone e i gruppi sociali imparano ad assicurare consapevolmente, all'interno della comunità nazionale e internazionale e a beneficio di questa, lo sviluppo integrale della loro personalità delle loro capacità, delle loro attitudini e del loro sapere. Questo processo non si limita ad azioni specifiche;
- b) i termini "comprensione", "cooperazione" e "pace internazionali" devono essere considerati come un tutto indivisibile fondato sul principio delle relazioni amichevoli tra popoli e stati aventi sistemi sociali e politici diversi e sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Nel testo della presente raccomandazione, le diverse accezioni di questi termini sono talora riunite in una espressione succinta, "educazione a vocazione internazionale";
- c) i "diritti umani" e le "libertà fondamentali" sono quelli enun-

ciati nella Carta delle Nazioni Unite, nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nei Patti internazionali sui diritti economici sociali e culturali e sui diritti civili e politici.

II. CAMPO D'APPLICAZIONE

2. La presente raccomandazione si applica a tutte le fasi e le forme di educazione.

III. PRINCIPI DIRETTIVI

3. L'educazione deve ispirarsi ai fini enunciati nella Carta delle Nazioni Unite nell'Atto costitutivo dell'Unesco e nella Dichiarazione universale dei diritti umani, in particolare all'articolo 26. 2, di quest'ultima che recita: ((L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace)).
4. Al fine di mettere ogni persona in grado di contribuire attivamente alla realizzazione degli scopi indicati al par. 3, e di promuovere la solidarietà e la cooperazione internazionali, che sono indispensabili per risolvere i problemi mondiali che toccano la vita degli individui e delle comunità e l'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, i seguenti obiettivi dovrebbero essere considerati come principi direttivi della politica dell'educazione:
 - a) una dimensione internazionale e una prospettiva mondiale dell'educazione a tutti i livelli e in ogni sua forma;
 - b) la comprensione e il rispetto di tutti i popoli, delle loro civiltà, dei loro valori e dei loro modelli di vita, comprese le culture delle etnie nazionali e quelle delle altre nazioni
 - c) la consapevolezza della crescente interdipendenza mondiale dei popoli e delle nazioni;

- d) la capacità di comunicare con gli altri;
 - e) la consapevolezza non solo dei diritti, ma anche dei doveri che gli individui, i gruppi sociali e le nazioni hanno gli uni verso gli altri;
 - f) la comprensione della necessità della solidarietà e della cooperazione internazionali;
 - g) la volontà degli individui di contribuire a risolvere i problemi delle loro comunità, dei loro paesi e del mondo.
5. Coniugando insieme l'apprendimento, la formazione, l'informazione e l'azione, l'educazione a vocazione internazionale dovrebbe favorire l'appropriato sviluppo cognitivo e affettivo dell'individuo. Essa deve sviluppare il senso delle responsabilità sociali e della solidarietà con i gruppi meno favoriti e stimolare al rispetto del principio di eguaglianza nel comportamento quotidiano. Essa dovrebbe anche contribuire a sviluppare qualità, attitudini e competenze che permettano all'individuo di pervenire a una conoscenza critica dei problemi nazionali e internazionali, di comprendere ed esprimere fatti, opinioni e idee di lavorare in gruppo; di accettare la libera discussione e di parteciparvi, di osservare le regole elementari di procedura applicabili ad ogni dibattito e di fondare i propri giudizi di valore e le proprie decisioni sull'analisi razionale del fatto e dei fattori pertinenti.
6. L'educazione deve mettere l'accento sull'inammissibilità del ricorso alla guerra di espansione, di aggressione e di dominio, alla forza e alla violenza repressiva e indurre ogni persona a comprendere e assumere le responsabilità che le incombono per il mantenimento della pace. Essa deve contribuire alla comprensione internazionale, al rafforzamento della pace mondiale e all'azione nella lotta contro il colonialismo, il neo-colonialismo in tutte le loro forme e manifestazioni e contro ogni genere di razzismo, di fascismo e di nonché contro ogni altra ideologia che si ispiri all'odio nazionale o razziale e che sia contraria agli obiettivi di questa raccomandazione.

IV. POLITICA, PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE NAZIONALI

7. Ogni stato membro dovrebbe formulare e applicare una politica nazionale avente per oggetto quello di accrescere l'efficacia dell'educazione in ogni sua forma e di rafforzare il contributo dell'educazione alla comprensione e alla cooperazione internazionali, al mantenimento e allo sviluppo di una pace giusta all'instaurazione della giustizia sociale al rispetto e all'applicazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e alla eliminazione dei pregiudizi, delle concezioni erronee, delle ineguaglianze e di tutte le forme di ingiustizia che ostacolano la realizzazione di questi fini.
8. Gli Stati membri, con la collaborazione delle commissioni nazionali, dovrebbero adottare misure di coordinamento e di cooperazione allo scopo di potenziare gli sforzi dei ministri o dei servizi, al fine di elaborare e realizzare programmi di azione concertati in materia di educazione a vocazione internazionale.
9. Gli stati membri dovrebbero, nel quadro delle loro disposizioni costituzionali, fornire il sostegno finanziario, amministrativo, materiale e morale necessario a mettere in atto la presente raccomandazione.

V. ASPETTI PARTICOLARI DELL'APPRENDIMENTO, DELLA FORMAZIONE E DELL'AZIONE

CAMPO ETICO E CIVICO

10. Gli stati membri dovrebbero prendere le necessarie misure per rafforzare e sviluppare nell'apprendimento e nella formazione, attitudini comportamenti fondati sul riconoscimento dell'eguaglianza e della necessità dell'interdipendenza delle nazioni e dei popoli.
11. Gli stati membri dovrebbero fare in modo che i principi della Dichiarazione universale dei diritti umani e quelli della Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le

forme di discriminazione razziale divengano parte integrante della personalità di ogni bambino, adolescente giovane o adulto, man mano che essa si espande, applicando questi principi nella realtà quotidiana dell'educazione ai vari livelli e in ogni sua forma, permettendo così ad ogni individuo di contribuire per parte sua, a rinnovare e a diffondere l'educazione nel senso indicato.

12. Gli stati membri dovrebbero incitare gli educatori a realizzare, in collaborazione con gli alunni, i loro genitori, le organizzazioni interessate e la comunità, metodi i quali, facendo appello all'immaginazione creativa dei bambini e degli adolescenti e alle loro attività sociali, li preparino ad esercitare i loro diritti e le loro libertà, nel riconoscimento e nel rispetto dei diritti altrui e ad adempiere alle loro funzioni nella società.
13. Gli stati membri dovrebbero promuovere, ad ogni stadio di istruzione un apprendimento civico attivo che consenta ad ogni persona di conoscere il funzionamento e le attività delle istituzioni pubbliche, sia locali che nazionali e internazionali, di iniziarsi alle procedure idonee a risolvere questioni fondamentali e a partecipare alla vita culturale della comunità e alla vita pubblica. Ovunque ciò sia possibile, questa partecipazione dovrebbe sempre più legare tra loro l'insegnamento e l'azione in vista della soluzione dei problemi che si pongono ai livelli locale, nazionale e internazionale.
14. L'educazione deve comprendere l'analisi critica dei fattori storici e attuali di carattere economico e politico che sono alla base delle contraddizioni e delle tensioni tra i paesi, nonché lo studio dei mezzi atti a superare queste contraddizioni che sono effettivamente di ostacolo alla comprensione e alla vera cooperazione internazionale allo sviluppo della pace mondiale.
15. L'educazione deve mostrare quali sono i genuini interessi dei popoli e la loro incompatibilità con quelli dei gruppi che monopolizzano il potere economico e politico, praticando lo sfruttamento e fomentando la guerra.

16. La partecipazione degli studenti all'organizzazione delle varie fasi e dell'intera impresa educativa dovrebbe essere considerata di per sé come un fattore di educazione civica e un elemento fondamentale dell'educazione a vocazione internazionale.

CAMPI CULTURALI

17. Gli stati membri dovrebbero promuovere, ai diversi stadi e nei diversi tipi di educazione, lo studio delle varie culture, delle loro prospettive e dei diversi modelli di vita in modo da favorire il reciproco apprezzamento delle loro rispettive particolarità nonché lo studio delle loro reciproche influenze. Questo studio dovrebbe soprattutto attribuire la dovuta importanza all'insegnamento delle lingue, delle civiltà e del patrimonio culturale di altri paesi al fine di promuovere la comprensione internazionale e interculturale.

STUDIO DEI PRINCIPALI PROBLEMI DELL'UMANITÀ

18. L'educazione dovrebbe tendere, allo stesso tempo, alla eliminazione dei fattori che perpetuano e aggravano i grandi problemi che investono la sopravvivenza e il benessere della specie umana: ineguaglianza, ingiustizia, relazioni internazionali fondate sull'uso della forza e all'adozione di misure di cooperazione internazionale intese a facilitarne la soluzione.

L'educazione che a questo riguardo, deve necessariamente essere interdisciplinare dovrebbe vertere, per esempio, sulle seguenti questioni:

- a) l'eguaglianza dei diritti di tutti i popoli, e il diritto dei popoli all'autodeterminazione;
- b) il mantenimento della pace; i vari tipi di guerra, le loro cause e i loro effetti; il disarmo, l'inammissibilità dell'impiego della scienza e della tecnica a fini di guerra e l'utilizzazione della scienza e della tecnica al servizio della

pace e del progresso; la natura e gli effetti dei rapporti economici, culturali e politici tra paesi e l'importanza del diritto internazionale per questi rapporti, in particolare per il mantenimento della pace;

- c) l'azione mirante ad assicurare l'esercizio e il rispetto dei diritti umani compresi quelli dei rifugiati; il razzismo e la sua eliminazione; la lotta contro la discriminazione nelle sue varie forme;
- d) la crescita economica e lo sviluppo sociale e i loro rapporti con la giustizia sociale;
il colonialismo e la decolonizzazione; le modalità dell'aiuto ai paesi in via di sviluppo; la lotta contro l'analfabetismo, la lotta contro la malattia e la fame, la lotta per una migliore qualità della vita e per un livello di salute il più elevato possibile; la crescita della popolazione e i problemi ad essa relativi;
- e) l'utilizzazione, la gestione e la conservazione delle risorse naturali; l'inquinamento dell'ambiente;
- f) la salvaguardia del patrimonio culturale dell'umanità g) il ruolo e le modalità dell'azione esercitata nel sistema delle Nazioni Unite allo scopo di risolvere tali problemi e le possibilità di rafforzare e favorire questa azione.

19. Misure dovrebbero essere prese per sviluppare lo studio delle scienze e delle discipline che si riconducono direttamente all'esercizio delle funzioni e delle responsabilità sempre più diversificate implicate dalle relazioni internazionali.

ALTRI AMBITI

20. Gli stati membri dovrebbero incoraggiare le autorità responsabili e gli educatori a dare all'educazione concepita nel senso della presente raccomandazione, un contenuto interdisciplinare, incentrato su problemi concreti, che risponda alla complessità delle questioni che l'applicazione dei diritti umani

e la cooperazione internazionale pongono, e che faccia capire le nozioni di influenza reciproca, di mutuo sostegno e di solidarietà. Tali programmi dovrebbero fondarsi su adeguate ricerche e esperienze oltre che sull'individuazione di obiettivi di educazione ben definiti.

21. Gli stati membri dovrebbero fare il loro possibile affinché l'azione educativa internazionale benefici di attenzione e di mezzi speciali allor quando essa si realizza nelle situazioni sociali particolarmente delicate o esplosive, per esempio laddove esistono palesi ineguaglianze in materia di opportunità di accesso all'istruzione.

VI. AZIONE NEI VARI SETTORI DELL'EDUCAZIONE

22. Accresciuti sforzi dovrebbero essere fatti per sviluppare e dare una dimensione internazionale e interculturale ad ogni stadio e ad ogni forma dell'educazione.
23. Gli stati membri dovrebbero mettere a profitto l'esperienza acquisita dalle scuole associate le quali applicano, con l'aiuto dell'Unesco, programmi di educazione a vocazione internazionale. Coloro che si occupano delle scuole associate negli stati membri dovrebbero rafforzare e rinnovare i loro sforzi per estendere il programma ad altre istituzioni educative e impegnarsi a divulgare i loro sforzi per estendere il programma ad altre istituzioni educative e impegnarsi a divulgarne i risultati. Negli altri stati membri, analoga azione dovrebbe essere intrapresa il più presto possibile.

L'esperienza acquisita da altre istituzioni educative che hanno realizzato con successo programmi di educazione a vocazione internazionale dovrebbe essere studiata e diffusa.

24. Gli stati membri dovrebbero promuovere, nell'educazione prescolare man mano che essa si sviluppa, la pratica di attività concepite secondo gli scopi della raccomandazione, dato che gli atteggiamenti fondamentali, per esempio quelli che si collegano alla razza, si formano spesso nell'età prescolare. A

questo riguardo, l'atteggiamento dei genitori dovrebbe essere considerato quale fattore essenziale della formazione dei bambini e, nell'educazione degli adulti richiamata al paragrafo 30 bisognerebbe dedicarsi in particolare a preparare i genitori al loro ruolo nell'educazione prescolare. La scuola primaria dovrebbe essere concepita e organizzata come un ambiente sociale con valori e realtà proprie, dove diverse situazioni, comprese quelle dei giochi, permettano ai bambini di prendere coscienza dei loro diritti, di affermarsi nella libertà accettando le loro responsabilità e sviluppare e migliorare attraverso l'esperienza diretta il loro sentimento d'appartenenza a comunità sempre più ampie famiglia, scuola, comunità locale, nazionale, mondiale.

25. Gli stati membri dovrebbero stimolare le autorità interessate nonché gli insegnanti e gli studenti a riesaminare periodicamente i mezzi attraverso i quali l'educazione post-secondaria e universitaria deve essere migliorata al fine di meglio contribuire a conseguire gli obiettivi della presente raccomandazione.
26. Gli studi superiori dovrebbero comportare per tutti gli studenti la realizzazione di attività di formazione e di apprendimento civico che affinino la loro conoscenza dei principali problemi che essi dovranno contribuire a risolvere, diano loro possibilità di azione diretta e continuativa in vista della soluzione di questi problemi e migliorino il loro senso della cooperazione internazionale.
27. Le istituzioni di istruzione post-secondaria, soprattutto le università, per il fatto che esse interessano un numero crescente di persone, dovrebbero realizzare programmi di educazione a vocazione internazionale per adempiere alla più ampia missione che loro incombe in materia di educazione permanente e dovrebbero, in tutti i loro insegnamenti, adottare un approccio globale. Facendo appello a tutti i mezzi di informazione di cui dispongono esse dovrebbero offrire occasioni e mezzi di apprendimento nonché attività che rispondano alle preoccupazioni, alle aspirazioni e ai problemi reali della popolazione.

28. Le istituzioni di istruzione post-secondaria dovrebbero mettere a profitto metodicamente per sviluppare lo studio e la pratica della cooperazione internazionale, forme di azione internazionale che sono inerenti al loro ruolo, per esempio l'accoglienza di professori e di studenti stranieri e la cooperazione professionale tra professori e équipes di ricercatori nei diversi paesi. In particolare, gli ostacoli di ordine linguistico, sociale, affettivo e culturale, le tensioni, gli atteggiamenti e gli atti che investono allo stesso tempo lo studente straniero e l'istituzione di accoglienza dovrebbero costituire l'oggetto di studi e di attività sperimentali.
29. Ad ogni stadio, gli studi professionali specializzati dovrebbero comportare una formazione che permetta agli studenti di capire il loro ruolo e quello della loro professione nello sviluppo delle rispettive società, nella promozione della cooperazione internazionale, nel mantenimento e nello sviluppo della pace, e di adempiere attivamente al loro ruolo appena possibile.
30. Qualunque siano i fini e le forme dell'educazione extrascolastica, compresa l'educazione degli adulti, queste attività dovrebbero ispirarsi alle seguenti considerazioni:
- tutti i programmi di educazione scolastica dovrebbero, quanto più possibile, avvalersi di un approccio mondiale e contenere adeguati elementi morali, civici, culturali e scientifici dell'educazione a vocazione internazionale;
 - tutte le parti interessate dovrebbero far confluire i loro sforzi in vista di orientare e di utilizzare i mezzi della comunicazione di massa, di auto-educazione e di insegnamento reciproco nonché le istituzioni come i musei e le biblioteche pubbliche per fornire all'individuo conoscenze pertinenti, suscitare in lui atteggiamenti e una volontà di azione favorevoli e far conoscere e capire le campagne e i programmi educativi elaborati conformemente agli obiettivi della presente raccomandazione c) le parti interessate, pubbliche e private dovrebbero sforzarsi di mettere a pro-

fitto le situazioni e le occasioni propizie offerte, per esempio, dalle attività sociali e culturali dei centri e dei clubs di giovani, delle case della cultura, dei centri comunitari o dei sindacati, gli incontri e i festivals dei giovani, le manifestazioni sportive, i contatti con i turisti, studenti o migranti, e, più in generale, gli scambi di persone.

31. Misure dovrebbero essere prese per facilitare la creazione e lo sviluppo di organizzazioni quali le associazioni di studenti e di insegnanti per le Nazioni Unite, i clubs di relazioni internazionali e i clubs Unesco, che dovrebbero essere associati alla elaborazione e alla realizzazione di programmi coordinati di educazione a vocazione internazionale.
32. Gli stati membri dovrebbero sforzarsi di fare in modo che ad ogni stadio dell'educazione scolastica ed extrascolastica, le attività orientate verso gli obiettivi della presente raccomandazione, siano coordinate e costituiscano un insieme coerente nell'ambito dei programmi di insegnamento dei vari livelli e tipi di istruzione, di apprendimento e di formazione. I principi di cooperazione e di associazioni che sono inerenti alla presente raccomandazione dovrebbero essere applicati a tutte le attività educative.

VII. PREPARAZIONE DEGLI EDUCATORI

33. Gli stati membri dovrebbero migliorare costantemente i mezzi idonei a preparare e abilitare gli educatori e le altre categorie del personale educativo ad esercitare il loro ruolo nel perseguimento degli obiettivi della presente raccomandazione e dovrebbero a questo fine:
 - a) sviluppare presso gli educatori le motivazioni della loro ulteriore azione: adesione all'etica dei diritti umani e all'obiettivo di cambiare la società allo scopo di realizzare i diritti umani, di inculcare la percezione della ricchezza che la diversità delle culture apporta ad ogni persona, gruppo o popolo;

- b) offrire un bagaglio di conoscenze interdisciplinari sui problemi mondiali e della cooperazione internazionale, soprattutto in virtù di un lavoro relativo alla soluzione di questi problemi;
- c) preparare gli stessi educatori a partecipare attivamente alla elaborazione di programmi di educazione a vocazione internazionale, di strumenti e di materiali educativi, tenendo conto delle aspirazioni degli alunni e in stretta collaborazione con essi;
- d) realizzare esperienze implicanti l'impiego di metodi attivi di educazione e assicurare almeno l'acquisizione di tecniche elementari di valutazione, in particolare quelle che sono applicabili al comportamento sociale e agli atteggiamenti dei bambini, degli adolescenti e degli adulti;
- e) fare acquisire all'educatore atteggiamenti e competenze come il desiderio e la capacità di innovare in materia di pedagogia e di perseguire la propria formazione, la pratica del lavoro in équipe e dello studio interdisciplinare, la conoscenza della dinamica dei gruppi e l'attitudine a creare occasioni favorevoli e trarne profitto;
- f) suscitare lo studio di esperienze di educazione a vocazione internazionale e soprattutto di esperienze innovative fatte in altri paesi e fornire agli interessati, quanto più possibile, occasioni di mettersi direttamente in contatto con educatori stranieri.

34. Gli stati membri dovrebbero dare al personale preposto alla direzione, al reclutamento e al sostegno pedagogico - soprattutto le ispettrici e gli ispettori i consiglieri pedagogici, le direttrici e i direttori di scuola normale, le organizzatrici e gli organizzatori di azioni educative per giovani e adulti - formazione, informazione e consigli che li pongano nella condizione di aiutare gli educatori a operare nel senso degli obiettivi della presente raccomandazione tenendo conto delle aspirazioni della gioventù relative ai problemi internazionali e dei

nuovi metodi pedagogici suscettibili di migliorare le possibilità di soddisfare queste aspirazioni. A questo fine, stages o corsi di perfezionamento incentrati sull'educazione a vocazione internazionale o interculturale dovrebbero essere organizzati per riunire i membri di questo personale; altri stages o corsi potrebbero permettere al personale di reclutamento e agli educatori di incontrare altri gruppi interessati quali i genitori degli alunni, gli alunni e i sindacati di insegnanti. In ragione del cambiamento profondo del ruolo dell'educazione che si imporrà progressivamente i risultati delle esperienze di riforma delle strutture e delle relazioni gerarchiche nelle strutture educative dovrebbero ripercuotersi nella formazione, nell'informazione e nei consigli dati agli educatori.

35. Gli stati membri dovrebbero vegliare a che ogni programma di perfezionamento degli educatori in servizio e del personale direttivo abbia contenuti di educazione a vocazione internazionale e offra agli interessati la possibilità di comparare i risultati delle loro esperienze in questo settore.
36. Gli stati membri dovrebbero incoraggiare e facilitare gli stages di studi e di perfezionamento pedagogico all'estero, soprattutto mediante la concessione di borse e operare affinché questi corsi siano riconosciuti come elementi del processo ordinario di formazione iniziale di "licenza", di perfezionamento e di promozione degli educatori.
37. Gli stati membri dovrebbero organizzare o facilitare gli scambi bilaterali di educatori ad ogni livello di istruzione.

VIII. MEZZI E MATERIALI DI EDUCAZIONE

38. Gli stati membri dovrebbero accrescere i loro sforzi tesi a facilitare il rinnovamento, la produzione, la diffusione e lo scambio dei mezzi e del materiale di educazione a vocazione internazionale accordando una attenzione particolare al fatto che in numerosi paesi gli alunni e gli studenti acquisiscono l'essenziale della loro conoscenza delle questioni internazio-

nali grazie ai mezzi di informazione di massa al di fuori delle strutture di insegnamento. Per soddisfare i bisogni espressi da coloro che sono interessati dall'educazione a vocazione internazionale, questi sforzi dovrebbero avere per oggetto principale quello di rimediare alla penuria di sussidi pedagogici e di migliorarne la qualità. L'azione dovrebbe essere rivolta ai seguenti punti:

- a) converrebbe utilizzare in modo appropriato e costruttivo tutta la gamma di mezzi e di strumenti disponibili, dal libro di classe alla televisione, oltre che le nuove tecnologie dell'educazione;
- b) l'insegnamento dovrebbe comportare un elemento educativo relativamente ai mezzi di comunicazione di massa allo scopo di aiutare gli alunni a scegliere e ad analizzare le informazioni, diffuse da questi mezzi c) converrebbe utilizzare nei libri di classe e in tutti gli altri sussidi un approccio mondiale incorporandovi contenuti internazionali che possano servire di riferimento per la presentazione degli aspetti locali e nazionali di vari argomenti e che illustrino soprattutto la storia scientifica e culturale dell'umanità, senza dimenticare l'importanza delle arti plastiche e della musica, in quanto elementi idonei a favorire la mutua comprensione di culture diverse;
- d) bisognerebbe elaborare nella o nelle lingue di insegnamento del paese, documenti e materiale audiovisivo di carattere interdisciplinare che illustrino i principali problemi dell'umanità e mettano in evidenza per ognuno di essi la necessità e la realtà concreta della cooperazione internazionale, avvalendosi della documentazione fornita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Unesco e da altre istituzioni specializzate e) documenti e altro materiale illustrante la cultura, il modello di vita e i grandi problemi di ogni paese nonché la partecipazione ad azioni di interesse mondiale dovrebbero essere elaborati e comunicati agli altri paesi.

39. Gli stati membri dovrebbero favorire l'adozione di misure appropriate affinché i materiali di educazione, e particolarmente i manuali non contengano elementi atti a suscitare l'incomprensione, il sospetto, le reazioni del razzismo, il disprezzo o l'odio nei confronti di altri gruppi o popoli.

Questi materiali dovrebbero fornire ampie conoscenze di base che aiutino gli insegnanti a discernere nelle informazioni e nelle idee diffuse attraverso i mezzi di comunicazione di massa quelle che paiono andare nella direzione dei fini della presente raccomandazione.

40. Ogni stato membro dovrebbe creare o contribuire a creare, nella misura dei suoi bisogni e delle sue possibilità, uno o più centri di documentazione scritta e audiovisiva concepita secondo gli obiettivi della presente raccomandazione e adattata alle diverse forme e ai diversi stadi di educazione. Questi centri dovrebbero essere concepiti in modo da promuovere la riforma dell'educazione a vocazione internazionale, soprattutto grazie alla elaborazione e alla diffusione di idee e di materiale innovativi, e servirebbero inoltre a organizzare e facilitare gli scambi di informazioni con altri paesi.

IX. RICERCA E SPERIMENTAZIONE

41. Gli stati membri dovrebbero suscitare e sostenere la ricerca sui fondamenti, i principi direttivi, le modalità e gli effetti dell'educazione a vocazione internazionale e sulle innovazioni e le attività sperimentali intraprese in questo settore, per esempio nelle scuole associate. Questa azione richiede il concorso di università, di organismi e di centri di ricerca, di scuole ordinarie, di centri di formazione per l'educazione degli adulti, e di organizzazioni nongovernative competenti.

42. Gli stati membri dovrebbero adottare ogni appropriata misura affinché gli educatori e le varie autorità interessate facciano basare su solidi fondamenti psicologici e sociologici l'educazione a vocazione Internazionale, applicando i risultati

delle ricerche effettuate in ogni paese sulla formazione e l'evoluzione degli atteggiamenti e dei comportamenti favorevoli o sfavorevoli, sui mutamenti di atteggiamento, sulle interazioni tra sviluppo della personalità e educazione e sugli effetti positivi o negativi dell'azione educativa. Una parte importante di queste ricerche dovrebbe vertere sulle aspirazioni dei giovani relative ai problemi e alle relazioni di ordine internazionale.

X. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

43. Gli stati membri dovrebbero considerare che essi hanno la responsabilità di promuovere la cooperazione internazionale per lo sviluppo della educazione a vocazione internazionale. Per la realizzazione di questa raccomandazione, gli stati membri dovrebbero astenersi di intervenire sulle questioni che rientrano negli affari interni di uno stato, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite. Essi dovrebbero dimostrare attraverso la loro azione che la messa in opera della presente raccomandazione costituisce di per sé uno sforzo di comprensione e di cooperazione internazionali. Per esempio, essi dovrebbero organizzare o aiutare le autorità e le organizzazioni nongovernative competenti a organizzare in numero crescente riunioni e sessioni di studi internazionali sull'educazione a vocazione internazionale, rafforzare i loro programmi di accoglienza degli studenti, ricercatori, insegnanti e di educatori stranieri; sviluppare le visite reciproche di scolari e gli scambi di studenti e di insegnanti, estendere e intensificare gli scambi di informazioni sulle culture e i modelli di vita, far tradurre o adattare e diffondere l'informazione e i suggerimenti provenienti da altri paesi.
44. Gli stati membri dovrebbero incoraggiare, con l'aiuto dell'Unesco, la cooperazione tra le loro scuole associate e quelle di altri paesi, allo scopo di sviluppare i vantaggi reciproci che esse presentano in una allargata prospettiva internazionale.

45. Gli stati membri dovrebbero incoraggiare l'intensificazione di scambi di manuali, in particolare di manuali di storia e di geografia, e nei casi appropriati adottare misure - se possibile, stipulando accordi bilaterali e multilaterali - per l'esame e la revisione reciproche di manuali e altri strumenti educativi, al fine di assicurarsi che questi siano veritieri, equilibrati, aggiornati e imparziali e contribuiscano a rafforzare la conoscenza e la comprensione reciproca dei vari popoli.

UNESCO: DICHIARAZIONE DI SIVIGLIA SULLA VIOLENZA

Adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO il 16 novembre 1989.

Coscienti della nostra responsabilità di affrontare dal punto di vista delle nostre particolari scienze la realtà della violenza e della guerra, le attività più pericolose e distruttive poste in essere dalla specie umana; riconoscendo che la conoscenza scientifica è un prodotto culturale dell'uomo e che pertanto non può essere definitiva e onnicomprensiva; esprimendo la nostra gratitudine alle Autorità della città di Siviglia e ai rappresentanti del comitato spagnolo dell'Unesco; noi sottoscritti, scienziati provenienti da tutto il mondo esperti delle discipline interessate dal problema, ci siamo incontrati e siamo pervenuti alla stesura della seguente Dichiarazione sulla Violenza.

In essa noi confutiamo una serie di presunte scoperte della biologia che sono state utilizzate, anche nell'ambito delle nostre discipline, per giustificare la violenza e la guerra. Poiché tali pretese scoperte hanno contribuito nell'epoca che stiamo vivendo a diffondere un'atmosfera di pessimismo, noi riteniamo che un aperto e motivato ripudio di tali false affermazioni possa contribuire in maniera significativa all'Anno internazionale della pace. L'uso distorto di teorie e dati scientifici al fine di giustificare la violenza e la guerra non è un fenomeno nuovo, poiché si è ripetuto fin dal sorgere della scienza moderna. La teoria dell'evoluzione, per esempio, è stata usata per giustificare non solo la guerra ma anche il genocidio, il colonialismo e la soppressione del più debole. Presentiamo la nostra posizione in cinque proposizioni. Siamo consapevoli che vi sono molti altri argomenti che potrebbero essere utilmente tratti dai nostri studi, ma in questa sede intendiamo limitarci a ciò che consideriamo un primo passo essenziale.

E' scientificamente scorretto dire che noi abbiamo ereditato dai nostri progenitori animali una tendenza alla guerra. Infatti, benché il combattimento sia un comportamento ampiamente diffuso in tutte le specie animali, sono

ben pochi i casi di combattimenti intraspecifici tra gruppi organizzati di cui si abbia conoscenza tra le specie viventi in natura, e in nessuno di questi casi si ricorre all'uso di strumenti definibili come armi. La normale forma predatoria di alimentarsi di individui appartenenti ad altre specie non può essere equiparata alla violenza intraspecifica. La guerra costituisce un peculiare fenomeno umano e non trova riscontro presso altri animali. La circostanza che i modi di condurre la guerra siano cambiati tanto radicalmente nel corso delle epoche, conferma che si tratta di un prodotto culturale. Il collegamento del comportamento di guerra con la base biologica dell'uomo ha luogo prima di tutto nel linguaggio: è il linguaggio che rende possibile la coordinazione dei gruppi, la trasmissione delle tecnologie e l'uso di strumenti. La guerra è dunque biologicamente possibile, ma non è affatto inevitabile: ne sono prova i mutamenti di natura, di frequenza e di estensione che la pratica bellica ha attraversato. Esistono inoltre culture che per secoli non hanno conosciuto guerre, e ci sono culture che hanno intrapreso frequenti guerre in determinati periodi mentre in altri sono rimaste in pace.

E' scientificamente scorretto affermare che la guerra e ogni altro comportamento violento sono geneticamente programmati all'interno della nostra natura umana. Dal momento che i geni sono presenti a tutti i livelli di funzione del sistema nervoso, essi provvedono un potenziale che può essere attivato solo in presenza di un certo ambiente sociale e ecologico. Anche se i singoli individui presentano delle variazioni nella loro predisposizione verso questa esperienza, è l'interazione tra la loro dotazione genetica e le condizioni di allevamento che determina la loro personalità. Se escludiamo alcune rare patologie, i geni non producono individui predisposti necessariamente alla violenza. Né, d'altro canto, possono determinare il fenomeno contrario. I geni cooperano nello stabilire le nostre capacità comportamentali, ma essi non possono da soli determinarne l'esito.

E' scientificamente scorretto dire che nel corso dell'evoluzione umana la selezione ha favorito i comportamenti aggressivi piuttosto che quelli di altro tipo. In tutte le specie sottoposte a studi apprezzabili, lo status dell'individuo all'interno del gruppo è funzione della sua abilità nel cooperare e ad adempiere alle fun-

zioni sociali rilevanti per la struttura di quel gruppo. La "dominanza" comporta legami e affiliazioni sociali; non è semplicemente una questione di possesso e impiego di una superiore forza fisica, benché implichi senza dubbio comportamenti aggressivi. Quando è stata artificialmente favorita in animali una selezione del comportamento aggressivo, essa ha rapidamente condotto alla produzione di individui iper-aggressivi; questo fatto indica che non era l'aggressività l'elemento selezionato al massimo grado in natura. Allorché questi animali iper-aggressivi creati per via sperimentale venivano immessi in un gruppo, essi o ne distruggevano la struttura sociale oppure ne venivano espulsi. La violenza non risiede né nella nostra eredità evolutiva, né nei nostri geni.

E' scientificamente scorretto dire che gli uomini hanno un "cervello violento". Effettivamente, il nostro apparato neuronale è idoneo ad agire in modo violento, ma la sua attivazione sulla base di stimoli interni o esterni non è affatto automatica. Come i primati superiori, e diversamente da altri animali, i nostri più elevati processi neurali filtrano tali stimoli prima di mettere in atto il comportamento relativo. Non c'è nulla, quindi, nella nostra neurofisiologia che ci obblighi a reagire in modo violento.

E' scientificamente scorretto affermare che la guerra è causata dall'"istinto" o da qualunque altra motivazione individuale. Le guerre moderne sono frutto di un'evoluzione che dal primato dei fattori emotivi e motivazionali, talvolta definiti come "istinti", ha condotto al primato dei fattori cognitivi. La guerra moderna istituzionalizza l'utilizzazione di caratteristiche personali quali l'obbedienza, la suggestionabilità e l'idealismo; abilità sociali quali il linguaggio e considerazioni razionali come il calcolo costi-benefici, la pianificazione, l'elaborazione delle informazioni. La tecnologia della guerra moderna ha esasperato le caratteristiche associate con la violenza sia nell'addestramento dei combattenti sia nella preparazione dei civili ad affrontare la guerra. Come risultato di questa esaltazione, tali caratteristiche hanno spesso finito con l'essere scambiate per le cause, piuttosto che le conseguenze, del processo.

In conclusione, la biologia non condanna l'umanità alla guerra; l'umanità può essere liberata dall'asservimento al pessimismo biologico e può perseguire con fiducia gli obiettivi di trasformazione richiesti in questo Anno internazionale della pace e negli anni a venire. Benché tali obiettivi siano prevalentemente istituzionali e collettivi, essi restano affidati alla coscienza degli individui; per questi ultimi, l'assumere un atteggiamento ottimista o pessimista costituisce fattore di cruciale importanza. Infatti, se è vero che "le guerre hanno inizio nelle menti degli uomini", anche la pace comincia nelle nostre menti. La stessa specie che ha inventato la guerra ha le capacità per inventare la pace. La responsabilità spetta a ciascuno di noi.

UNESCO: MANIFESTO 2000 PER UNA CULTURA DI PACE E DI NON-VIOLENZA

Poiché l'anno 2000 dovrà segnare un nuovo inizio, un'opportunità per trasformare -tutti insieme- la cultura della guerra e della violenza in una cultura di pace e di non-violenza.

Poiché questa trasformazione richiede la partecipazione di ognuno di noi, e deve offrire ai giovani ed alle generazioni future quei valori che suscitino in loro un forte stimolo a costruire un mondo, basato sulla giustizia, la solidarietà, la libertà, la dignità, l'armonia e la prosperità per tutti.

Poiché la cultura della pace renda possibile lo sviluppo sostenibile, la protezione dell'ambiente e il benessere di ogni individuo.

Poiché sono profondamente consapevole della mia parte di responsabilità nei confronti del futuro dell'umanità ed in particolare dei bambini di oggi e di domani.

Mi impegno nella vita di ogni giorno, nella mia famiglia, nel mio lavoro, nella mia comunità, nel mio paese e nella mia regione a:

Rispettare la vita e la dignità di ogni essere umano senza discriminazioni e pregiudizi;

Praticare attivamente la non-violenza, respingendo la violenza in tutte le sue forme: fisiche, sessuali, psicologiche, economico-sociali ed in particolare nei confronti dei più deboli e vulnerabili, come bambini e adolescenti;

Mettere generosamente a disposizione il mio tempo e le risorse materiali per porre fine all'emarginazione, all'ingiustizia ed all'oppressione politica ed economica;

Difendere la libertà di espressione e la diversità culturale, dando sempre spazio al dialogo, ascoltando senza cadere nel fanatismo, nella calunnia e nel rifiuto degli altri;

Promuovere il comportamento responsabile del consumatore e quei processi dello sviluppo che rispettino ogni forma di vita e preservino l'equilibrio della natura nel pianeta;

Contribuire allo sviluppo della mia comunità con la piena partecipazione delle donne e nel rispetto dei principi democratici, al fine di costruire insieme nuove forme di solidarietà;

LA PACE E' NELLE NOSTRE MANI.

UNESCO: DICHIARAZIONE SUL RUOLO DELLE CATTEDRE UNESCO NELLA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE

Adottata dalla Conferenza internazionale dei rappresentanti delle Cattedre Unesco in Diritti umani, pace, democrazia e tolleranza, Stadtschlaining, Austria, 25 aprile 1998.

Noi, rappresentanti delle Cattedre Unesco in diritti umani, pace, democrazia e tolleranza,

consapevoli che l'educazione, l'informazione la ricerca sono importanti mezzi per promuovere il rispetto dei diritti umani, rafforzare la pace e la sicurezza, consolidare la democrazia e promuovere la tolleranza, la nonviolenza e la comprensione internazionale,

sottolineando che le Cattedre Unesco hanno sviluppato un potenziale idoneo a fornire un significativo contributo alla realizzazione di una cultura della pace, dei diritti umani e della democrazia, *consci* della necessità di accrescere questo contributo,

hanno convenuto che gli sforzi delle Cattedre Unesco devono concentrarsi a conseguire i seguenti obiettivi:

1. *sviluppare* programmi educativi nel campo dei diritti umani, della democrazia, della pace e della tolleranza, miranti ad aiutare a costruire significativi modelli di comportamento;
2. *partecipare* nel miglioramento di curricula e manuali al fine di eliminare stereotipi negativi e promuovere il rispetto dei valori dei diritti umani, della democrazia, della pace e della tolleranza;
3. *servire* quali punti focali, a livello locale, nazionale, subregionale, regionale e interregionale, per lo scambio di esperienze in materia di educazione e ricerca nel campo dei diritti umani, della democrazia, della pace e della tolleranza e in quello

della formazione dei formatori, allo scopo di assicurare un effetto moltiplicatore;

4. *servire* quali centri per la disseminazione dell'informazione sui diritti umani, la democrazia, la pace e la tolleranza, in particolare tra gli educatori e i professionisti portanti speciali responsabilità in questo campo;
5. *contribuire* alla disseminazione della conoscenza dei diritti umani tra i professionisti che hanno speciali responsabilità in questo campo, in particolare tra gli amministratori, i magistrati e gli avvocati, i parlamentari, il personale militare, la polizia, i giornalisti e i leaders religiosi;
6. *assicurare* attiva cooperazione agli istituti di educazione e ricerca, alle organizzazioni nongovernative, agli operatori dei diritti umani, della democrazia e della pace, e alle istituzioni nazionali deputate alla protezione dei diritti umani con l'obiettivo di promuovere una cultura di pace; incoraggiare la elaborazione di programmi nazionali nel campo dell'educazione ai diritti umani e assistere nella loro preparazione e implementazione;
7. *contribuire* alla creazione di siti web, al fine di fornire accesso ai materiali di educazione e insegnamento, in particolare a quelli elaborati dalle Cattedre;
8. *sviluppare* singolarmente e congiuntamente le risorse di ricerca nel campo dei diritti umani, della prevenzione e risoluzione dei conflitti, delle questioni collegate alla democrazia, della promozione della comprensione internazionale, della tolleranza e di ogni altra questione relativa a una cultura di pace.

NOTA: presso l'Università di Padova è attiva la Cattedra Unesco "Diritti umani, democrazia e pace". Materiali utili sono disponibili nel sito web dell'Archivio Pace Diritti Umani e del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova.



ORGANIZZAZIONI REGIONALI

CARTA AFRICANA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEI POPOLI

Adottata a Nairobi il 28 giugno 1981 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Organizzazione dell'Unità Africana. Entrata in vigore il 21 ottobre 1986.

(...)

Articolo 23

1. I popoli hanno diritto alla pace e alla sicurezza sia sul piano nazionale che sul piano internazionale. Il principio di solidarietà e di relazioni amichevoli implicitamente affermato dalla Carta delle Nazioni Unite e riaffermato dalla Carta dell'Organizzazione dell'Unità Africana deve valere sia per i rapporti fra popoli sia per i rapporti fra stati.
2. Allo scopo di rafforzare la pace, la solidarietà e le relazioni amichevoli, gli stati parti alla presente Carta si impegnano a vietare:
 - a) che una persona beneficiante del diritto di asilo ai sensi dell'art. 12 della presente Carta intraprenda un'attività sovversiva diretta contro il proprio paese d'origine o contro ogni altro paese parte alla presente Carta;
 - b) che i loro territori siano utilizzati come base di partenza per attività sovversive o terroristiche dirette contro il popolo di ogni altro stato parte alla presente Carta.

CONSIGLIO D'EUROPA: RACCOMANDAZIONE SULL'INSEGNAMENTO DEI DIRITTI UMANI E DELLA PACE

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione R (85) 7 del Comitato dei Ministri sul contenuto e le tecniche dell'insegnamento dei diritti umani.

Documento del Consiglio d'Europa sull'insegnamento e l'apprendimento dei diritti umani nelle scuole, allegato alla Raccomandazione n. R (85) 7 adottata dal Comitato dei ministri il 14 maggio 1985)

1. I DIRITTI UMANI NEI PROGRAMMI SCOLASTICI

- 1.1. La conoscenza e l'esperienza vissuta dei diritti umani sono, per i giovani, un elemento importante della preparazione alla vita in una società democratica e pluralista. E' una parte dell'educazione sociale e politica, che include la comprensione interculturale e internazionale.
- 1.2. I concetti legati ai diritti umani possono e devono essere assimilati fin dalla più giovane età. Per esempio, i bambini nell'educazione prescolastica e nell'educazione primaria possono già fare l'esperienza del superamento non violento dei conflitti e del rispetto degli altri all'interno della classe.
- 1.3 L'approccio dei giovani alle nozioni più generali dei diritti umani, come quelle che suppongono la comprensione di concetti filosofici, politici e giuridici, potrà essere fatto a livello di educazione secondaria e soprattutto in materie come la storia, la geografia, le scienze sociali, l'educazione morale e religiosa, le lingue e la letteratura, i problemi di attualità o le scienze economiche.
- 1.4. I diritti umani toccano inevitabilmente il campo politico, e quindi l'insegnante dovrà sempre prendere come punto di riferimento gli accordi o i patti internazionali e dovrà evitare di imporre le proprie convinzioni personali agli allievi e trascinarli in lotte ideologiche.

2. ATTEGGIAMENTI

Le attitudini necessarie per comprendere e sostenere i diritti umani sono in particolar modo le seguenti:

2.1. Atteggiamenti intellettuali, in particolare:

- atteggiamenti legati all'espressione orale e scritta, ivi compresa la capacità di discutere e di ascoltare, e di difendere le proprie opinioni;
- atteggiamenti di analisi critica come:
 - raccogliere e analizzare il materiale proveniente da diverse fonti, compresi i media, e saper analizzarlo per arrivare a conclusioni obiettive e equilibrate;
 - saper riconoscere il partito preso, i pregiudizi, gli stereotipi e le discriminazioni.

2.2. Atteggiamenti sociali, in particolare:

- saper riconoscere ed accettare le differenze;
- stabilire con altri relazioni costruttive e non oppressive;
- risolvere i conflitti in modo non violento;
- assumere responsabilità;
- partecipare alle decisioni;
- comprendere l'utilizzo dei meccanismi di protezione dei diritti umani a livello locale, regionale, europeo e mondiale.

3. CONOSCENZE DA ACQUISIRE NELLO STUDIO DEI DIRITTI UMANI

3.1. Si inizia lo studio dei diritti umani in modi diversi secondo l'età e le particolarità degli allievi e secondo le caratteristiche delle istituzioni e del sistema educativo. Le conoscenze che devono figurare nell'apprendimento dei diritti umani devono includere:

- le principali categorie di diritti, doveri, obblighi e responsabilità dell'uomo;

- le diverse forme di ingiustizia, di ineguaglianza e di discriminazione, compreso il sessismo e il razzismo;
 - le personalità, i movimenti e i grandi avvenimenti che, nella storia, hanno segnato, con successo o meno, la lotta costante in favore dei diritti umani;
 - le principali dichiarazioni e convenzioni internazionali sui diritti umani, come la Dichiarazione universale dei diritti umani e la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
- 3.2. L'insegnamento e l'apprendimento dei diritti umani devono essere centrati sugli aspetti positivi. Numerosi esempi di violazione e negazione dei diritti umani rischiano di generare negli allievi un sentimento di impotenza e di scoraggiamento; conviene piuttosto mostrare loro i progressi e i successi.
- 3.3. Lo studio dei diritti umani a scuola deve portare gli allievi a comprendere ed accettare le nozioni di giustizia, di uguaglianza, di libertà, di pace, di dignità, dei diritti e della democrazia. Queste conoscenze devono essere sia a livello intellettuale, sia frutto di esperienze vissute e di rapporti personali. E' importante quindi che le scuole offrano agli allievi la possibilità di conoscere una implicazione affettiva dei diritti umani e di esprimere i loro sentimenti per mezzo del teatro, dell'arte, della musica, della creazione di strumenti audiovisivi.

4. IL CLIMA DELLA SCUOLA

- 4.1 La democrazia si apprende meglio in un contesto democratico dove la partecipazione è incoraggiata, dove ci si può esprimere liberamente e confrontarsi su opinioni diverse, dove la libertà di espressione è garantita agli allievi e agli insegnanti e dove regnano l'equità e la giustizia. Un clima propizio è dunque indispensabile per l'efficacia di un apprendimento dei diritti umani.

- 4.2. La scuola deve promuovere la partecipazione dei genitori e delle altre componenti della collettività alle proprie iniziative. E' senza dubbio auspicabile che gli istituti scolastici lavorino in collaborazione con le organizzazioni nongovernative, che possono fornire loro informazioni, studi di casi e una esperienza di prima mano riguardante le iniziative riuscite per la promozione dei diritti umani e della dignità dell'uomo.
- 4.3. Le scuole e gli insegnanti devono sforzarsi di assumere un atteggiamento costruttivo nei confronti di tutti gli allievi e di riconoscere l'importanza di tutte le conoscenze nel campo dell'arte, della musica, dello sport, delle attività pratiche.

5. FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

- 5.1. La formazione iniziale degli insegnanti deve prepararli al ruolo che essi saranno chiamati ad assumere nell'insegnamento dei diritti umani. I futuri insegnanti dovranno per esempio:
- essere spinti ad interessarsi dei problemi interni e internazionali;
 - avere l'occasione di studiare o di lavorare all'estero o in un ambiente diverso;
 - saper riconoscere e combattere ogni forma di discriminazione nelle scuole e nella società, ed essere incoraggiati ad affrontare e vincere i loro pregiudizi.
- 5.2. I futuri insegnanti e gli insegnanti in attività devono essere motivati a familiarizzarsi con:
- le principali dichiarazioni e convenzioni internazionali che trattano dei diritti umani;
 - il funzionamento e la realizzazione delle organizzazioni internazionali che si occupano della salvaguardia e dello sviluppo dei diritti umani, attraverso, per esempio, visite e viaggi di studio.

- 5.3. Tutti gli insegnanti hanno bisogno e devono avere la possibilità di aggiornare le proprie conoscenze e di apprendere nuove metodologie attraverso a una formazione continua. Questa potrebbe prevedere lo studio di opportune tecniche pedagogiche in materia di insegnamento dei diritti umani, come la preparazione di metodi e di materiale appropriato.

6. GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI

Le scuole e gli istituti di formazione degli insegnanti devono essere motivati a celebrare la Giornata internazionale dei diritti umani (10 dicembre).

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000. Documento 2000/C 364/01 IT. Pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, C 364/1, 18 dicembre 2000.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il testo riportato in appresso.

Fatto a Nizza, addì sette dicembre duemila.

PREAMBOLO

I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei

compiti della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti umani.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito.

CAPO I - DIGNITÀ

Articolo 1 - Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2 Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

(...)

UNIONE EUROPEA: CONFERENZA SUL DIALOGO INTERCULTURALE

(Bruxelles, Palais Charlemagne, 20-21 marzo 2002)

DICHIARAZIONE FINALE

1. Dopo i drammatici eventi dell'11 settembre 2001 l'Unione Europea è chiamata ad assumersi la propria responsabilità morale e politica, in stretta cooperazione con i suoi partners dell'area mediterranea. Il mantenimento della pace nella regione e il rispetto per i diritti umani sono definiti all'interno di una responsabilità comune.
2. Una politica di dialogo interculturale, accanto alle tradizionali relazioni economiche e diplomatiche, gioca un ruolo vitale nell'esercizio della responsabilità comune. In questa prospettiva il dialogo interculturale è uno strumento efficiente per prevenire e gestire i conflitti a tutti i livelli politici. In un contesto di diversità culturale, il dialogo tra i popoli favorisce l'arricchimento della comprensione reciproca. In un mondo globalizzato una politica di dialogo interculturale garantisce una riflessione attiva e costante sul rispetto dei diritti umani, sul funzionamento della democrazia e sulle radici della violenza e del terrorismo.
3. Una politica di dialogo interculturale da parte dell'Unione Europea deve essere ispirata da una attiva visione globale, nella costante ricerca di coerenza. La regione mediterranea deve essere un'area esemplare di valori comuni, radicati nel rispetto condiviso dei diritti umani, nella tolleranza, nella solidarietà e nella reciproca comprensione, consapevoli della diversità culturale e della dimensione religiosa. Questa regione deve diventare un'area di libero scambio delle idee, un'area di pace e riconciliazione dopo una lunga storia di conflitti.
4. La politica di dialogo interculturale da parte dell'Unione Europea dovrebbe focalizzarsi sulle nuove generazioni, sull'educazione e sulla comunicazione:

- a) L'educazione dei giovani nello spirito di tolleranza, comprensione e rispetto dell'altro è un prioritario campo d'azione. Una decisa politica a favore degli scambi tra giovani di differenti culture dovrebbe essere promossa.
- b) Questa politica dovrebbe anche incoraggiare il dialogo tra i popoli nella regione mediterranea, la cooperazione tra società civili e incontri a livello locale il più vicino possibile ai cittadini.
- c) La politica dell'Unione Europea dovrebbe anche stimolare il dialogo tra intellettuali, esponenti del mondo accademico, giornalisti e attori politici ed economici. In questo contesto il ruolo dei mass-media è cruciale. Inoltre, il dialogo interculturale deve essere radicato (incorporato) nella vita quotidiana.

Consapevoli della comune responsabilità che l'Unione e i suoi partners hanno assunto, la comunità accademica, riunitasi a Bruxelles per la conferenza sul 'Dialogo Interculturale', invita l'Unione a impegnarsi in una politica ambiziosa e continuativa a favore del dialogo interculturale. In questa prospettiva il mondo accademico e culturale contribuirà senza esitazione alla promozione di valori comuni nel dialogo interculturale.

CONCLUSIONI DELLA SESSIONE DEDICATA A "DIRITTI UMANI E DEMO CRAZIA", RELATORE: ANTONIO PAPISCA

Il dialogo tra culture differenti è utile all'arricchimento e alla ricerca di forme sempre più appropriate ed efficaci del sapere dei diritti umani. Il principio fondamentale di questo dialogo è che tutte le culture sono degne di rispetto nella misura in cui esse rispettano la libertà dell'individuo.

Il dibattito ha confermato che i principi dei diritti della persona sono effettivamente universali e che nell'era dell'interdipendenza planetaria e di fronte alle sfide della mondializzazione, il dialogo culturale deve porsi per orizzonte il mondo e perseguire un obiettivo proporzionato all'ampiezza della sfida: la costruzione cioè di un ordine internazionale pacifico e più giusto fondato sul

valore supremo della dignità umana e quindi regolato dal diritto internazionale dei diritti della persona. Come per qualsiasi altro processo di *institution building* ispirato dal paradigma dei valori umani universali, il metodo non può che essere la democrazia, il che implica che quest'ultima debba essere realizzata sia all'interno degli stati sia con l'allargamento della sua pratica al piano delle istituzioni internazionali.

Il dialogo interculturale ha bisogno di uno strumento che faciliti la comunicazione, la conoscenza e il rispetto reciproco e che allo stesso tempo favorisca la cooperazione per risolvere i problemi comuni. Il paradigma dei diritti umani è il codice di comunicazione transculturale *par excellence*, è allo stesso tempo strumento e fine. Esso è adatto a favorire lo sviluppo di quella nuova cultura politica transculturale e transnazionale di cui c'è bisogno per rispondere positivamente alle sfide della *good governance*, e dunque della *multilevel governance*, della democrazia internazionale, del bene comune mondiale, della statualità sostenibile, una strategia che deve essere sviluppata secondo il principio della sussidiarietà, vale a dire dal basso verso l'alto. Per portare a buon fine un simile progetto comune è necessario condividere le responsabilità, la qualcosa è possibile solamente se sono condivisi i grandi valori umani.

A questo scopo l'educazione ai diritti umani, alla democrazia alla tolleranza e alla pace è l'alimento indispensabile per il dialogo interculturale. Bisogna dunque incoraggiare lo sviluppo di un'alleanza strategica tra l'Università, il mondo della scuola a tutti i livelli e le organizzazioni di società civile. In particolare, è necessario aiutare l'Università ad attivare corsi e strutture specializzate permanenti nel campo dei diritti umani, della democrazia e della *good governance*, soprattutto per la formazione dei formatori e di coloro che possono meglio incarnare i diritti umani nella vita quotidiana e dunque alimentare il dialogo universale a livello di base. L'Action Jean Monnet dovrebbe farsi carico di questa priorità nei paesi del Mediterraneo con un programma speciale di cattedre euro-mediterranee sui diritti umani, la democra-

zia e il dialogo interculturale. In questo spazio prioritario è inoltre importante favorire lo sviluppo di reti di cooperazione tra le Università, le scuole e gli ambiti di società civile, ivi comprese le autorità della *governance* locale.

E' necessario che le università e gli ambienti scientifici si impegnino nell'elucidazione delle idee e dei principi che riguardano l'intervento d'autorità della comunità internazionale in presenza di violazioni di massa dei diritti umani. Esse devono dare un contributo decisivo alla costruzione di una *opinio juris* collettiva sul diritto alla pace inteso come diritto della persona e dei popoli, e sulla proibizione della guerra. Ciò implica per l'Europa che l'appoggio alle Nazioni Unite, alla loro riforma in senso democratico e alla loro *machinery* per i diritti umani si ponga quale reale priorità, che la dimensione diritti umani caratterizzi la Pesc e la Pesd nonché la dimensione "giustizia e affari interni" e che tale impegno dia vita finalmente ad una vera politica estera dell'Unione orientata allo sviluppo umano e alla sicurezza umana nel Mediterraneo e nel mondo. L'Unione deve sostenere la democratizzazione degli stati denunciare le violazioni dei diritti delle persone e favorire la creazione e lo sviluppo di sistemi regionali nonché di istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani.

Per l'effettività della clausola diritti umani nei trattati stipulati con i paesi terzi, è indispensabile che l'Unione Europea istituisca una struttura adeguata di controllo, al cui funzionamento le strutture specializzate dell'Università così come le organizzazioni non governative potrebbero fornire un contributo prezioso.

All'interno dell'Unione, la bussola fornita dalla Carta dei diritti fondamentali deve dar vita ad un ampio processo di *mainstreaming* dei diritti umani attraverso tutti i pilastri dell'Unione, orientare i lavori della Convenzione sul futuro dell'Europa nonché sostenere lo sviluppo del dialogo sociale e del "dialogo civile".

IV

REPUBBLICA ITALIANA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1947, n. 298.

Articolo 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

REGIONE DEL VENETO: INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, LA CULTURA DI PACE, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETÀ

Legge della Regione del Veneto, 16 dicembre 1999, n. 55 (B.U.R. 110/1999).

Questa legge aggiorna e sviluppa la legge n. 18 adottata nel 1988, prima legge del genere in Italia.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. La Regione del Veneto, riconosce la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale che sanciscono la promozione dei diritti umani e dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove i diritti umani, la cultura di pace e la cooperazione allo sviluppo, mediante iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di cooperazione decentrata e di aiuto umanitario. In particolare, nei Paesi internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, contribuisce al mantenimento dell'identità culturale, al soddisfacimento dei bisogni primari favorendo l'autosufficienza alimentare, la conservazione dell'equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale, l'innalzamento delle condizioni igienico-sanitarie, l'avanzamento del livello di istruzione e il miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle differenze etniche e culturali. In tal senso svolge un'azione preventiva della immigrazione mediante interventi di sostegno in campo economico, sociale e culturale.

(...)

LA NORMA “PACE-DIRITTI UMANI” NEGLI STATUTI DI COMUNI E PROVINCE

Questa norma è stata inserita negli Statuti di migliaia di Comuni e Province a partire dal 1991. La proposta è stata avanzata dal Centro diritti umani dell’Università di Padova nella primavera del 1991, e fatta propria e diffusa dall’Assessore ai diritti umani della Regione del Veneto nello stesso anno. Di seguito, si segnalano alcuni esempi di Comuni capoluogo e di Province.

COMUNE DI PADOVA

Art. 2 – Finalità

1. L’azione comunale si informa ai principi di pacifica convivenza dei popoli, di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza distinzioni di sesso, razza, provenienza geografica, lingua, religione. L’azione comunale si rivolge, nell’ambito delle disposizioni di Legge, a tutti coloro che hanno un rapporto con la città.
2. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Comune:
nel riconoscere la centralità della persona e della sua dignità, la valorizza attraverso l’attenta considerazione delle diverse forme nelle quali essa si esprime e favorendone il libero sviluppo; (...)
e) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del comune una terra di pace nel rispetto e nella difesa della libertà e del principio di autodeterminazione dei popoli.
(...)

COMUNE DI VICENZA

Art.2 - Pace e cooperazione

1. Il comune, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone

umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

2. A tal fine il comune promuove una cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione e di informazione, e con il sostegno alle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più povere.
3. Il comune promuove l'inserimento degli immigrati e dei rifugiati politici nella comunità locale rimuovendo gli ostacoli che impediscono alle persone dimoranti nel territorio comunale di utilizzare i servizi essenziali offerti ai cittadini.
4. Il comune, con riferimento alla "Dichiarazione universale dei diritti umani" approvata dall'ONU, riconosce il valore della vita umana e promuove ogni iniziativa di concreta solidarietà verso ogni persona indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, dalle sue convinzioni politiche e religiose, dalla sua razza e dalla sua età.

COMUNE DI BARI

Articolo 2

(...)

- 3.- In conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone e sollecitano l'adempimento del dovere di solidarietà, il Comune di Bari promuove la cultura della pace, della solidarietà sociale e dei diritti umani. Valorizza le diverse culture che nella città convivono e sostiene iniziative e proposte di ricerca e di comunione, di cooperazione e di scambio tra popoli e di servizio civile, in conformità alle tradizioni storiche proprie della città, alle sue risorse culturali e economiche e alla sua natura di comunità aperta.

COMUNE DI BRESCIA

Art. 2 - Obiettivi preminenti

(...)

2. In particolare, orientando la propria attività all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, una e indivisibile, nata dalla Resistenza ed ispirandosi a valori di giustizia, solidarietà, pari opportunità, responsabilità individuale e sociale:
- 2.3 riconosce e promuove la cultura e la pratica della pace, del ripudio della guerra, della non violenza, della giustizia sociale, del rispetto dei diritti umani in conformità ai principi contenuti nei documenti internazionali in difesa dei diritti dell'uomo e dei popoli.

COMUNE DI CATANIA

Art. 5 - Obiettivi principali

5.3 Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli.
(...)

In conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli e si impegna a mantenere il proprio territorio "denuclearizzato".

(...)

COMUNE DI CAMPOBASSO

Art. 1

(...)

2. In conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti della persona il Comune di Campobasso promuove la cultura della pace, della solidarietà sociale e dei diritti umani.

COMUNE DI FORLÌ

Art. II

1. Il comune ispira la propria azione al principio della solidarietà umana con particolare attenzione alle situazioni di squilibrio e di emarginazione presenti nella società, senza discriminazioni ideologiche, religiose, di sesso, di censo, di età, di stato psico-fisico o di razza ed opera nel rispetto dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei singoli e delle famiglie, nonché, anche attraverso azioni positive, di pari opportunità fra uomini e donne, promuovendo gli atti necessari alla loro affermazione.
3. Favorisce la partecipazione delle cittadine e dei cittadini al processo di unione politica dell'Europa per il perseguimento di ideali di pace, di pacifica convivenza, di solidarietà e di integrazione economica. Promuove la cultura della pace, della libertà e dei diritti umani, partecipa alla battaglia di civiltà che si sostiene in tutto il mondo contro la pena di morte, mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione. Nell'ambito delle proprie attribuzioni si impegna ad attuare il recepimento delle statuizioni normative dell'Unione Europea.

COMUNE DI GENOVA

Art. 3 – Obiettivi preminenti

1. Il comune di Genova, in conformità ai valori costituzionali, nonché a quelli contenuti nella Dichiarazione universale dei diritti umani, nella Carta europea delle autonomie locali e nell'ambito dei principi dell'ordinamento comunitario e di quello dello Stato, cura e tutela gli interessi della propria comunità e ne promuove l'equilibrato sviluppo sociale culturale ed economico, considerando nelle sue scelte la vocazione di Genova come città marinara, mercantile, industriale, turistica ed imprenditoriale e il suo secolare rapporto con i popoli europei e mediterranei in un impegno di pace e di disarmo.

COMUNE DI ROVIGO

Art. 4 – Principi generali

1. - Il Comune ispira la propria azione ai valori di libertà, democrazia e giustizia.
3. - Il Comune promuove mediante iniziative culturali e di ricerca la formazione e la diffusione di una cultura di pace e di non violenza, riaffermando nelle proprie azioni la suprema importanza della salvaguardia dei diritti umani.

COMUNE DI TRENTO

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione, alla affermazione dei diritti umani e dei principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura e religione, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze.
3. Il Comune promuove la pace, i diritti civili e umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, sociali e di informazione.

COMUNE DI UDINE

Art. 7 – Pace diritti umani

1. Il comune, in conformità al dettato costituzionale che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, favorisce attività culturali ed informative utili alla diffusione di una cultura di pace, dei diritti umani e della nonviolenza.

COMUNE DI SALERNO

Art. 1

(...)

L'azione del Comune si ispira, nel contesto dell'Europa, ai valori fondamentali della pace, della fratellanza fra i popoli, dell'equi-

tà sociale e della solidarietà nonché al rispetto ed alla tutela della persona umana.

COMUNE DI PISTOIA

Art. 3 - Principi

(...)

2. Il Comune assume come valori costitutivi e principi ordinatori della comunità locale, nelle relazioni sociali e nell'attività istituzionale, il rispetto e la promozione della dignità della persona la pratica attiva della tolleranza, della non violenza e dell'accoglienza ospitale; riconosce i diritti sociali di cittadinanza a tutte le persone che vivono ed operano nel proprio territorio; valorizza le diverse specificità etniche, religiose e culturali come fattori d'integrazione e di scambio capaci di contribuire al comune progresso; riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli ed a tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione; (...).

COMUNE DI PIACENZA

Art. 3 - Finalità

1. Il comune ispira la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Il comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, si ispira ai principi della Dichiarazione universale dei diritti umani, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e fa proprio il principio fondamentale della Carta delle Nazioni Unite atto a sviluppare, tra le nazioni ed i popoli, relazioni amichevoli basate sul rispetto del diritto di autodeterminazione.

(...)

4. Il comune:

(...)

- i) riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, promuove la cultura della pace, dei diritti umani e politiche di cooperazione, contribuisce a garantire il rispetto delle diverse culture che nella città convivono, afferma l'elevato valore del servizio civile e ne promuove l'impiego nelle proprie strutture.

COMUNE DI MANTOVA

Art. 3 - Finalità

1. Il Comune di Mantova:

- a) fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione della Repubblica e dal diritto internazionale e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione;
- b) individua nella pace un valore fondamentale che va difeso e divulgato con iniziative concrete, anche di cooperazione internazionale.

COMUNE DI MACERATA

Art. 2 - Finalità e metodi dell'azione del Comune

(...)

3. Il Comune ispira la propria azione alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed ai principi dell'art. 3 della Costituzione, nel rispetto dei valori della persona, del pluralismo, della convivenza pacifica, delle differenze inerenti il genere, la cultura, la lingua, la razza, la religione.

PROVINCIA DI TORINO

Art. 1 - Principi generali

(...)

2. La Provincia ripudia la guerra quale mezzo di risoluzione delle

controversie internazionali, ed ispira la propria azione a principi e ad ideali di pace, di giustizia, di libertà, di solidarietà ed ai contenuti della carta europea dell'autonomia locale. Pone in essere ogni idoneo strumento per consentire il rispetto dei diritti naturali delle persone, sanciti da norme o dichiarazioni internazionali.

PROVINCIA DI NOVARA

Art. 5 – Principi e funzioni fondamentali

(...)

3. La Provincia di Novara orienta in particolare la propria attività verso i seguenti principi e obiettivi:
 - a) in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione che tendono a fare del territorio provinciale una terra di pace. (...)

PROVINCIA DI VENEZIA

Art. 1 - Principi

(...)

5. La Provincia di Venezia, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali promuovendo la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini, delle comunità e dei Paesi. A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione. La Provincia assumerà iniziative dirette e favo-

rirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

PROVINCIA DI BOLOGNA

Art. 8 - Principi

1. La Provincia di Bologna ispira la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica, a quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Art. 9 - Finalità

(...)

2. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare:

(...)

- i) promuove la cultura della pace, della soluzione non armata e non violenta dei conflitti, nel rispetto dei diritti umani mediante iniziative di educazione, di cooperazione e di informazione sia direttamente, sia in collaborazione con scuole di pace, istituzioni culturali e scolastiche, enti, associazioni e gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale;

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Art. 1 – Principi fondamentali

(...)

4. La Provincia di Forlì-Cesena, nell'esercizio della sua attività si ispira ai principi della Costituzione Repubblicana, nata dalla Resistenza, ai contenuti dei trattati dell'Unione Europea e delle Convenzioni Internazionali sui Diritti Umani ratificate dallo Stato italiano fra cui si evidenziano, in particolare, la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, la Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia.

(...)

6. La Provincia di Forlì-Cesena, per rispondere a tali fini, in particolare promuove e sostiene la cultura della Pace e dei Diritti Umani mediante iniziative politiche e culturali di ricerca, di educazione e di formazione, affinché tale cultura si sviluppi nella società civile, nel mondo del lavoro e della scuola, nelle istituzioni.

PROVINCIA DI PERUGIA

Art. 1 - Principi fondamentali

(...)

4. La Provincia, in conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tale fine promuove nel suo territorio la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione e di informazione.

PROVINCIA DI NAPOLI

Art. 5 - Principi fondamentali

(...)

8. La Provincia, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone, fa proprio il principio che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e riconosce nella pace un diritto fondamentale dei popoli.

PROVINCIA DI TARANTO

Articolo 1

(...)

6. La provincia, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali, che riconoscono i diritti innati delle per-

sone umane, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli. Riconosce infine, nella pace, un diritto fondamentale delle persone e dei popoli. A tal fine, la provincia promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare della provincia una terra di pace. La provincia assume iniziative dirette a favorire quelle di istituzioni culturali, scolastiche, religiose, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

PROVINCIA DI CATANZARO

Art. 5 - Pace e diritti umani

1. La Provincia di Catanzaro, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che tutelano i diritti delle persone e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
2. La Provincia promuove la cultura della pace e dei diritti umani e dichiara il proprio territorio terra di pace, ispirandosi alle garanzie della Carta delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione universale dei diritti umani, al Patto Internazionale sui diritti civili e politici, alla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia.

PROVINCIA DI BRINDISI

Art. 1 – Finalità

(...)

15. Ripudia la guerra quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e promuove la cultura della pace mediante iniziative di ricerca, cooperazione, educazione e informazione.

Art. 3 – Principi fondamentali

1. La provincia regionale di Palermo pone al centro della sua azione il riconoscimento e la tutela della persona umana nella sua globalità, il rispetto e la difesa dei valori di democrazia, di giustizia, di libertà, di solidarietà e di pace promuovendone la piena affermazione nella popolazione amministrata.

(...)

3. In conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti della persona e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la provincia riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli; a tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali, di ricerca, di informazione e di educazione; opera per fare del territorio provinciale una terra di pace e per mantenerlo libero da impianti nucleari ed ogni altro impianto che comprometta la sicurezza e la pace delle proprie popolazioni.

V

UNIVERSITÀ DI PADOVA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA: STATUTO

Decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995 modificato con Decreto rettorale del n.400 del 5 febbraio 2002.

Art. 1 - Principi fondamentali

1. L'Università degli Studi di Padova è un'istituzione pubblica che promuove ed organizza l'istruzione superiore e la ricerca scientifica, nel rispetto della libertà di insegnamento e di scienza.
2. L'Università degli Studi di Padova, in conformità ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e della propria tradizione che data dal 1222 ed è riassunta nel motto "Universa Universis Patavina Libertas", afferma il proprio carattere pluralistico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di carattere ideologico, religioso, politico o economico. Essa promuove l'elaborazione di una cultura fondata su valori universali quali i diritti umani, la pace, la salvaguardia dell'ambiente e la solidarietà internazionale.

(...)

LAUREA DI PRIMO LIVELLO (TRIENNALE) IN "SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI - CURRICULUM RELAZIONI INTERNAZIONALI E DIRITTI UMANI"

L'obiettivo formativo del corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, curriculum "Relazioni internazionali e diritti umani", è quello di fornire adeguate conoscenze sia di metodo che di contenuti culturali, scientifici e professionali, idonee a valutare e gestire problematiche e processi nel settore pubblico e privato, ai livelli locale, nazionale e internazionale. Particolare attenzione viene spesa per sottolineare le esigenze della governabilità, cioè di innovazione, gestione e controllo in campo politico e sociale, per come emergono in collegamento ai fenomeni di internazionalizzazione e mondializzazione. Questo obiettivo viene perseguito con metodologie basate sui criteri della interdisciplinarietà, dell'analisi comparata e sull'impiego della ricerca empirica.

Il curriculum Relazioni internazionali e diritti umani indirizza alla conoscenza dei processi normativi, politici e sociali con riferimento alle implicazioni operative del paradigma dei diritti umani per come viene fatto proprio dagli ordinamenti democratici, dal diritto internazionale e dal complesso sistema delle relazioni inter-governative, non governative e transnazionali.

Il nuovo corso di studi forma laureati con competenze multidisciplinari e con capacità di analisi, di negoziazione, di gestione di progetti, in grado di inserirsi in molteplici e diversificati settori professionali a livello sia nazionale sia internazionale, grazie anche al rilievo dato alle metodologie di ricerca empirica, alle tecniche di *problem solving*, alle lingue straniere con insegnamento mirato al linguaggio professionale, a stages ed esercitazioni.

Il nuovo corso recupera e sviluppa il già ricco patrimonio di esperienze educative e formative finora pro-

posto dal Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova: Corso annuale di perfezionamento sui diritti della persona e dei popoli, Scuola triennale di specializzazione in Istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani, Master europeo in diritti umani e democratizzazione, Cattedra UNESCO "Diritti umani, democrazia e pace".

In particolare, il curriculum "Relazioni internazionali e diritti umani" prepara a svolgere anche nuovi ruoli professionali quali quelli di Difensore Civico, Tutore Pubblico dei Minori, consulente esperto in servizi di tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, Tribunali del malato, Monitore internazionale dei diritti umani, Osservatore elettorale internazionale, Esperto in assistenza tecnica alla creazione e allo sviluppo delle istituzioni democratiche (*democratic institution building*) nel quadro dei programmi operativi delle Nazioni Unite, Osce, Unione Europea, Consiglio d'Europa, ecc..

**CORSO DI LAUREA TRIENNALE
IN SCIENZE POLITICHE E RELAZIONI INTERNAZIONALI
CURRICULUM RELAZIONI INTERNAZIONALI E DIRITTI UMANI**

Insegnamenti 1° Anno	Cfu
Diritti umani	8
Economia politica I	8
Istituzioni di diritto pubblico	8
Sociologia	8
Statistica oppure Metodologia e tecnica della ricerca sociale	8
Storia contemporanea	8
Storia delle dottrine politiche	8
Storia delle relazioni internazionali	8
Sub-totale	64

Insegnamenti 2° Anno	Cfu
Bioetica	4
Diritto internazionale	4
Disciplina dei diritti umani nel diritto costituzionale Italiano e comparato	4
Legislazione minorile	4
Relazioni internazionali	8
Scienza politica	8
Storia dei diritti umani nel mondo contemporaneo <i>oppure</i>	4
Storia dei diritti umani nel mondo moderno	
Sviluppo umano e diritti umani	4
Lingua inglese	8
A scelta dello studente	4
Abilità informatica/Stage	5
Sub-totale	57
Insegnamenti 3° Anno	Cfu
Diritto internazionale penale	6
Filosofia dei diritti umani	8
Giustizia sociale ed economica	4
Politica internazionale e comparata dei diritti umani	4
Sociologia dei diritti umani	4
Tutela internazionale dei diritti umani	8
Seconda lingua (francese, spagnolo, tedesco)	8
A scelta dello studente	8
Prova finale	9
Sub-totale	59
Totale	180

LAUREA SPECIALISTICA (BIENNALE) IN "ISTITUZIONI E POLITICHE DEI DIRITTI UMANI E DELLA PACE"

La valenza professionalizzante di una LS in "Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace" è comprovata dalla gamma degli sbocchi occupazionali collegati a:

- a) crescente rilievo istituzionale della tematica dei diritti umani e della pace in politica interna e internazionale,
- b) sviluppo di funzioni specializzate degli organismi internazionali e delle istituzioni nazionali (monitoraggio, operazioni di pace, difesa civica, pari opportunità, clausola diritti umani e clausola sociale negli accordi internazionali, cooperazione allo sviluppo, codici di condotta delle multinazionali, politiche ambientali, diritti dei consumatori, diritti del malato, ecc.),
- c) realizzazione di molteplici programmi educativi e formativi in campo scolastico ed extra-scolastico,
- d) sviluppo del filone di giustizia penale internazionale e di monitoraggio sulle condizioni carcerarie,
- e) introduzione della "dimensione diritti umani" nei programmi di formazione e addestramento del personale militare.

In particolare, la LS in "Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace" si prefigge di formare operatori altamente specializzati, per funzioni a livello dirigenziale, in settori in cui si richiede una specifica preparazione professionale quali:

- difensore civico
- tutore pubblico dell'infanzia e dei minori
- monitore dei diritti umani
- esperto in osservazione elettorale
- esperto di aiuto umanitario
- esperto in assistenza tecnica alla creazione e allo sviluppo delle istituzioni democratiche

- servizi collegati alle politiche pubbliche
- uffici delle Autorità pubbliche indipendenti
- uffici per le pari opportunità e la promozione dei diritti delle donne
- sindacati
- elaborazione programmi educativi e formativi
- strutture di servizio alle persone
- mediazione culturale
- formatori dei formatori per il servizio civile
- tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori

**CORSO DI LAURERA SPECIALISTICA IN ISTITUZIONI E POLITICHE
DEI DIRITTI UMANI E DELLA PACE**

Insegnamenti 1° Anno	Cfu
Storia del pensiero politico dei diritti umani	4
Organizzazione internazionale dei diritti umani e della pace	4
Metodologia delle scienze politiche	4
Diritti umani e gruppi vulnerabili	4
Politiche di pace e sicurezza dell'Unione europea e delle Nazioni Unite	4
Cooperazione allo sviluppo	4
Diritti economici e sociali	4
Istituzioni nazionali per i diritti umani e difesa civica	4
Sistemi regionali e giurisprudenza internazionale dei diritti umani	4
Diritto internazionale umanitario	4
Scienze per la pace	4
Lingua inglese	4
Seconda lingua	4
A libera scelta	8
Sub-totale	60

Insegnamenti 2° Anno	Cfu
Diritti umani e imprese	4
Condizioni carcerarie e prevenzione della devianza	4
Diritti umani e promozione della donna	4
Monitoraggio dei diritti umani, osservazione elettorale e aiuto umanitario	4
Politiche per l'infanzia e l'adolescenza	4
Eguaglianza e garanzie costituzionali	4
Diritti umani e giustizia internazionale	4
Stage/Tirocini	10
Prova finale	22
	Sub-totale 60
	Totale 120

CORSO DI PERFEZIONAMENTO SUI DIRITTI DELLA PERSONA E DEI POPOLI

Istituito nel 1985. Il Corso ha durata annuale. Nell'a.a. 2003/2004 si svolgerà il XV Corso, sul tema: "Cittadinanza europea e diritti umani". I 14 corsi finora svolti sono stati frequentati da oltre 600 laureati.

Il Corso, per il suo carattere formativo, si rivolge a insegnanti, amministratori di enti locali e regionali, responsabili di associazioni e gruppi di volontariato, e ai neolaureati che intendano qualificare la loro formazione professionale nel segno dei valori umani universali che sono a fondamento degli ordinamenti democratici. Il Corso è utile anche ai fini dello svolgimento di ruoli nelle operazioni di monitoraggio dei diritti umani.

Il Corso ha un valore di 15 crediti, di cui 5 per la preparazione dell'elaborato scritto finale.

Elenco dei Corsi annuali di perfezionamento sui diritti della persona e dei popoli

XIV Corso (2002-03)

"Diritti umani e dialogo interculturale"

XIII Corso (2001-02)

"I diritti umani nella città"

XII Corso (2000-01)

"Diritti umani, politiche sociali, Sicurezza nell'era della globalizzazione"

XI Corso (1999-00)

"I diritti dei bambini nel X anniversario della Convenzione internazionale sui

diritti dell'infanzia"

X Corso (1998-99)

"Processi di mondializzazione e diritti umani"

IX Corso (1997-98)

"I diritti umani a 50 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: dalla

raccomandazione dei principi alla obbligatorietà delle norme"

VIII Corso (1996-97)

"I diritti umani nel sistema dell'Unione Europea"

VII Corso (1994-95)

"Nazioni Unite, diritti umani e democrazia internazionale"

VI Corso (1993-94)

“Pace e diritti umani nei nuovi statuti degli Enti locali”

V Corso (1992-93)

“Diritti umani, immigrazione e società multiculturale”

IV Corso (1990-91)

“Pace e diritti umani: per una educazione civica a vocazione internazionale”

III Corso (1987-88)

“Il diritto all’istruzione”

II Corso (1986-87)

“Sezione A: Diritto alla salute e diritto all’ambiente”

“Sezione B: Diritto alla partecipazione internazionale”

I Corso (1985-86)

“Diritti dell’uomo e informatica / Diritti dei popoli”

MASTER EUROPEO IN DIRITTI UMANI E DEMOCRATIZZAZIONE (E.MA)

Il Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione è un programma dell’Unione Europea – il maggiore in materia – avviato nell’a.a. 1997/1998 coinvolgendo 10 Università europee, coordinate dal Centro Diritti Umani dell’Università di Padova. La scelta di quest’ultima fu fatta a suo tempo dalla Commissione Europea in considerazione dell’avanzato grado di sviluppo del sistema formativo e di ricerca “diritti umani” della stessa Università.

Su istanza della Commissione Europea e di alcuni governi, preoccupati di dare piena rappresentatività comunitaria al Master, nel 1998 le Università partecipanti sono divenute 15, una per ciascun Stato membro dell’UE.

Nel 2001, sempre su istanza della Commissione Europea, il Master Europeo si è aperto alla partecipazione di altre 12 prestigiose università dotate di strutture specialistiche in re diritti umani.

Attualmente le università partner sono 27, di cui 9 appartenenti al "Gruppo di Coimbra".

L'EMA è un corso di Master (primo livello) di durata annuale e di carattere multidisciplinare tenuto dai maggiori accademici ed esperti europei in materia di relazioni internazionali, diritto, filosofia, scienze politiche e sociologia applicate al tema dei diritti fondamentali e dei processi di democratizzazione.

Obiettivo del Master è quello di formare professionisti nel campo della protezione dei diritti umani preparati ad inserirsi sia nel mondo accademico che in qualità di operatori sul campo/funzionari per le organizzazioni inter-governative, governative o non-governative a livello internazionale/nazionale/locale, impegnate nel settore. Ulteriore obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo dell'educazione e della formazione nel campo dei diritti umani attraverso una metodologia di insegnamento fondata sulla multi-disciplinarietà e sul bilanciamento tra teoria e pratica dei diritti umani.

Il Master è aperto a 90 studenti di provenienza europea ed extra-europea. Dei 90 posti disponibili per ogni anno accademico 75 sono riservati a cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea, 10 sono riservati a cittadini dei paesi candidati all'Unione Europea, 5 sono riservati a cittadini extra-europei.

L'E.MA si svolge in due semestri. Il primo ha luogo a Venezia-Lido presso il Monastero di San Nicolò, dove i laureati sono impegnati in lezioni, seminari, workshops, skill-building sessions e in ricerche individuali sui seguenti temi: Storia, filosofia e politica dei diritti umani e della democrazia; Diritti umani e diritto umanitario; Sistemi universale e regionali di protezione dei diritti umani; Diritti umani e democrazia sul campo.

Il primo semestre si conclude con una "missione di addestramento sul campo" della durata di una settimana. Le sei missioni finora svolte negli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003 hanno avuto luogo in Bosnia e Erzegovina col supporto del Governo italiano (Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa).

Il numero complessivo di docenti e tutors del primo semestre, provenienti dalle varie Università, dall'Unione Europea e da altre Organizzazioni Internazionali, è di circa 80.

Nel secondo semestre, da febbraio a luglio, i laureati proseguono i loro studi recandosi presso le 27 Università partners. Una volta superati con profitto gli esami di primo e secondo semestre ed aver redatto la tesi di Master, i diplomati ricevono il certificato di «European MA (Master of Arts) in Human Rights and Democratization» conferito dall'Università di Padova, università coordinatrice del Master Europeo, con l'accettazione da parte delle altre 27 Università.

Ogni anno ai migliori diplomati viene offerta l'opportunità di partecipare ad un prestigioso programma di internship semestrali nel campo dei diritti umani. Le internships si svolgono presso organizzazioni intergovernative, governative e non governative.

Altri 5 diplomati presso il Master Europeo hanno ogni anno l'opportunità di lavorare con la Presidenza di turno dell'Unione Europea, la Commissione Europea e il Segretariato del Consiglio dell'Unione a Ginevra e New York, nel contesto del "Programma Avanzato di Internship presso l'Unione Europea e Le Nazioni Unite".

Al termine del sesto anno accademico, il Diploma è stato conferito a 452 Masters di oltre 30 Paesi.

Il 70% dei diplomati ha trovato impiego nel settore dei diritti umani presso organizzazioni internazionali (inter-governative, governative, non-governative), istituzioni accademiche, istituzioni governative (es. Ministeri degli Esteri), ONG nazionali, istituzioni locali di protezione dei diritti umani (es. Uffici del Difensore

Civico). Il 40% circa dei diplomati ha partecipato a missioni di monitoraggio dei diritti umani o osservazione elettorale sul campo. Il 70% dei diplomati sono donne.

L'E.MA è coordinato sin dalla sua creazione dall'Università di Padova sotto la direzione del Prof. Antonio Papisca, Direttore del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli e Ordinario di Relazioni Internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Padova.

L'EMA ha il sostegno finanziario dell'Unione Europea, della Regione del Veneto e del Comune di Venezia. Tra i propri sostenitori vi sono anche l'UNESCO, l'Alto Commissario per i Diritti Umani delle Nazioni Unite (UNHCHR), l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e il Consiglio d'Europa. La collaborazione con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani è disciplinata da un "Memorandum of Understanding" firmato a Ginevra il 25 maggio 1999. Un "Memorandum of Cooperation" tra l'Unesco e il Master Europeo è stato firmato il 9 novembre 1999.

Il Programma di Master Europeo è inoltre arricchito dal contributo proveniente dai rappresentanti delle più importanti organizzazioni non governative, tra le quali il Comitato Internazionale della Croce Rossa, la Commissione Internazionale dei Giuristi, Human Rights Watch, International Rehabilitation Council for Torture Victims.

Il Master Europeo ha promosso l'istituzione di altri 4 Master Regionali sui Diritti Umani e la Democratizzazione organizzati sulla base del modello dell'E.MA e sostenuti dall'Unione Europea: European Master in Democracy and Human Rights in South Europe con sede a Sarajevo, Mediterranean Master's Degree in Human Rights and Democration con sede a Malta, Master's Degree (LLM) on Human Rights and Democratisation in Africa con sede a Pretoria, Master of Laws in Human Rights con sede ad Hong Kong.

Su proposta del Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova, le 27 Università partecipanti al Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione hanno deciso di dar vita ad una struttura associativa allo scopo di promuovere il riconoscimento congiunto del titolo di Master, di creare un'entità autonoma per la gestione finanziaria del Programma di Master - divenuto sempre più complesso in ragione del numero delle università partner e del fatto che è stato incluso nel Capitolo A del bilancio comunitario -, nonché di fornire al Programma una più adeguata base giuridica.

Il 15 settembre 2002 è stata costituita, ai sensi del codice civile italiano, l'Associazione denominata "Centro interuniversitario europeo per i diritti umani e la democratizzazione" (European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation, EIUC).

L'avvenuta costituzione del Centro interuniversitario europeo nella forma di una associazione tra università europee, rappresenta il frutto più avanzato del processo di cooperazione interuniversitaria che va sotto il nome di "processo di Bologna".

Sono attualmente soci dell'EIUC 21 delle 27 università europee partecipanti al Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione: Università di Vienna e Università di Graz (Austria), Università Cattolica di Lovanio e Università Libera di Bruxelles (Belgio), Università della Danimarca del Sud (Danimarca), Università di Åbo (Finlandia), Università Robert Schuman di Strasburgo (Francia), Università di Bochum e Università di Amburgo (Germania), University "Aristotele" di Salonicco e Università "Panteion" di Atene (Grecia), Università Nazionale di Irlanda - Dublino (Irlanda), Università di Padova e Università Cà Foscari di Venezia (Italia), Centro Universitario del Lussemburgo (Lussemburgo), Università di Maastricht (Olanda), Università di Coimbra e Università Nuova di Lisbona (Portogallo), Università di Deusto (Spagna), Università di Essex e Università di Nottingham (Regno Unito).

E' attualmente in fase di perfezionamento un accordo tra le 27 Università partner per il riconoscimento congiunto del titolo di Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione, secondo quanto previsto dalla Dichiarazione della Sorbona del 25 maggio 1998 su "L'armonizzazione dell'architettura dei sistemi di istruzione superiore in Europa" e dalla Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 su "Lo spazio europeo dell'istruzione superiore". Quest'ultima enfatizza l'importanza di una "Europa della conoscenza" come "strumento essenziale per lo sviluppo ed il consolidamento di società democratiche, stabili e pacifiche".

Sito web: <http://www.ema-humanrights.org>.

Istituita nel 1999 con apposita convenzione tra l'UNESCO e l'Università di Padova. Fa capo al titolare della Cattedra di Relazioni internazionali e svolge le proprie attività educative e di ricerca in collegamento organico con il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della persona e dei popoli.

Il fine della Cattedra UNESCO è quello di promuovere un sistema integrato di attività di ricerca, training, informazione e documentazione nel campo dei diritti umani, la democrazia e la pace. Funge da strumento per facilitare la collaborazione subregionale e regionale tra ricercatori e docenti riconosciuti a livello internazionale, e ricercatori e docenti universitari.

All'interno del sistema universitario, la Cattedra contribuisce a promuovere e sviluppare attività di ricerca e di sostegno per l'elaborazione di curricula relativi ai diritti umani, alla pace, alla democrazia e alla comprensione internazionale. Contribuisce altresì a sviluppare un sistema su larga scala di educazione permanente sui diritti umani, la democrazia e la pace in Europa e in altre regioni del mondo, in particolare all'interno dello schema del Piano di Azione per il Decennio sull'educazione ai diritti umani delle Nazioni Unite (1995-2004).

La Cattedra UNESCO partecipa alle attività dell'Organizzazione con una attenzione particolare alla promozione della cooperazione internazionale nel campo dei diritti umani, della pace e della democrazia e alle attività di altre reti inter-universitarie europee e globali supportate dall'Organizzazione.

VI

LA DIMENSIONE SPIRITUALE

GIOVANNI XXIII: ENCICLICA PACEM IN TERRIS

LETTERA ENCICLICA DI SUA SANTITÀ GIOVANNI PP. XXIII

Sulla pace fra tutte le genti nella verità, nella giustizia, nell'amore, nella libertà.

(...)

SEGGNI DEI TEMPI

75. Come è noto, il 26 giugno 1945, venne costituita l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); alla quale, in seguito, si collegarono gli istituti intergovernativi aventi vasti compiti internazionali in campo economico, sociale, culturale, educativo, sanitario. Le Nazioni Unite si proposero come fine essenziale di mantenere e consolidare la pace fra i popoli, sviluppando fra essi le amichevoli relazioni, fondate sui principi della uguaglianza, del vicendevole rispetto, della multiforme cooperazione in tutti i settori della convivenza.

Un atto della più alta importanza compiuto dalle Nazioni Unite è la Dichiarazione universale dei diritti umani approvata in assemblea generale il 10 dicembre 1948. Nel preambolo della stessa dichiarazione si proclama come un ideale da perseguirsi da tutti i popoli e da tutte le nazioni l'effettivo riconoscimento e rispetto di quei diritti e delle rispettive libertà.

Su qualche punto particolare della dichiarazione sono state sollevate obiezioni e fondate riserve. Non è dubbio però che il documento segni un passo importante nel cammino verso l'organizzazione giuridico-politica della comunità mondiale. In esso infatti viene riconosciuta, nella forma più solenne, la dignità di persona a tutti gli esseri umani; e viene di conseguenza proclamato come loro fondamentale diritto quello di muoversi liberamente nella ricerca del vero, nell'attuazione del bene morale e della giustizia; e il diritto a una vita digni-

tosa; e vengono pure proclamati altri diritti connessi con quelli accennati.

Auspichiamo pertanto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite - nelle strutture e nei mezzi - si adegui sempre più alla vastità e nobiltà dei suoi compiti; e che arrivi il giorno nel quale i singoli esseri umani trovino in essa una tutela efficace in ordine ai diritti che scaturiscono immediatamente dalla loro dignità di persone; e che perciò sono diritti universali, inviolabili, inalienabili. Tanto più che i singoli esseri umani, mentre partecipano sempre più attivamente alla vita pubblica delle proprie comunità politiche, mostrano un crescente interesse alle vicende di tutti i popoli, e avvertono con maggiore consapevolezza di essere membra vive di una comunità mondiale.

(...)

ANTONIO DA PADOVA: RIFLESSIONE SULLA PAROLA PAX

("SERMONI", TRAD. DI P.G. TOLLARDO, EDIZIONI MESSAGGERO PADOVA, II ED. RIV., 1986.)

'Venne Gesù, si fermò in mezzo ai discepoli e disse: Pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. I discepoli gioirono nel vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi ..." (Gv 20, 19-21).

Da notare anzitutto che in questo brano evangelico per tre volte è detto "Pace a voi", a motivo della triplice pace che il Signore ha ristabilito: tra Dio e l'uomo, riconciliando quest'ultimo al padre per mezzo del suo sangue; tra l'angelo e l'uomo, assumendo la natura umana ed elevandola al di sopra dei cori degli angeli; tra uomo e uomo, riunendo in se stesso, pietra angolare, il popolo dei Giudei e quello dei Gentili (pagani).

Osserva poi che nella parola pace – PAX – ci sono tre lettere che formano una sola sillaba: in questo viene raffigurata l'Unità e la Trinità di Dio. Nella P è indicato il Padre; nella A, che è la prima delle *vocali*, è indicato il Figlio, che è la voce del Padre; nella X, che è una consonante doppia, è indicato lo Spirito Santo, che procede da entrambi (dal Padre e dal Figlio). Quando dunque disse: Pace a voi, ci raccomandò la fede nell'Unità e nella Trinità.

FRANCESCO D'ASSISI – PREGHIERA

O Signore,

fa di me uno strumento della tua Pace.

Dov'è odio, fa ch'io porti l'Amore.

Dov'è offesa, ch'io porti il Perdono.

Dov'è discordia, ch'io porti l'Unione.

Dov'è dubbio, ch'io porti la Fede.

Dov'è errore, ch'io porti la Verità.

Dov'è disperazione, ch'io porti la Speranza.

Dov'è tristezza, ch'io porti la Gioia.

Dove sono le tenebre, ch'io porti la Luce.

O Maestro,

fa ch'io non cerchi tanto

di essere consolato,

quanto di consolare;

di essere compreso,

quanto di comprendere;

di essere amato,

quanto di amare.

Poiché è dando che si riceve,

perdonando che si è perdonati,

morendo che si risuscita a Vita Eterna.

